

Regolamento Generale Manifestazione

Il patto tra Ge.Fi. e le imprese per crescere insieme

I. PREMESSA

Ge.Fi. Spa è una società di servizi che opera nei mercati internazionali con lo scopo di favorire la crescita degli artigiani e delle piccole imprese.

L'azienda ricerca seleziona e promuove imprese che realizzano prodotti autentici, originali e di qualità.

L'interesse della società è rivolto in particolare a realtà che esprimono una concezione del lavoro e di economia centrata sul rispetto della persona, della materia prima e del territorio di appartenenza.

Ge.Fi. Spa intende mettere tutto questo al centro del mercato e dell'opinione pubblica. Per raggiungere questo obiettivo, Ge.Fi. Spa ha individuato due strumenti prioritari:

- Artigiano in Fiera, la più importante manifestazione al mondo** (business to consumer) dedicata agli artigiani e alle piccole imprese, con due appuntamenti annuali: "Artigiano in Fiera" e "Anteprima d'Estate";
- Artigiano in Fiera, la piattaforma digitale** che si affianca agli eventi potenziandone le opportunità di visibilità e di vendita. Ge.Fi. Spa intende, definire con le imprese selezionate un PATTO per un reciproco sviluppo e una crescita comune.

II. LE CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI: AUTENTICITÀ, ORIGINALITÀ, QUALITÀ

Sin dalla prima edizione di Artigiano in Fiera, avvenuta nel 1996, Ge.Fi. Spa si è impegnata a garantire al numeroso pubblico della manifestazione, l'affidabilità delle imprese partecipanti e la qualità dei prodotti esposti.

Lo stesso impegno è stato profuso nella verifica delle imprese che, a partire dal 2014 hanno iniziato a popolare la piattaforma.

In questi anni molto è cambiato e molto sta ancora cambiando sia a livello dei mercati internazionali, sia per quanto riguarda l'evoluzione delle stesse imprese. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, o organismi analoghi in Europa e nel Mondo, non è di per sé garanzia di autenticità.

Per questi motivi Ge.Fi. Spa investe nella verifica dei laboratori e delle imprese che richiedono di partecipare alle sue iniziative. Tale verifica si estende anche negli stand, per i partecipanti alla fiera, e alle vetrine online, per quanto riguarda la piattaforma e-commerce.

Ge.Fi. Spa seleziona imprese in grado di garantire una autenticità, una originalità e una qualità che ne distinguano i prodotti.

Tali caratteristiche, condizioni imprescindibili di tale selezione, sono così sinteticamente definite:

- Autenticità:** i prodotti corrispondono a quanto dichiarato, escludendo pertanto qualsiasi forma di imitazione, contraffazione, falsificazione o adulterazione;

- Originalità:** i prodotti hanno delle caratteristiche proprie che li distinguono da altri rendendoli in qualche modo unici;
- Qualità:** l'insieme delle caratteristiche dei prodotti corrispondono il più possibile ad una matrice di valori che esprimono il territorio, la tradizione (anche in chiave innovativa), una trasformazione della materia prima il più possibile rispettosa dei processi naturali e dell'ambiente.

Le imprese oggetto della selezione sono espressione della micro-impresa o della piccola impresa (entro i 10 milioni di euro di fatturato) in un quadro che coinvolge l'artigianato e l'agricoltura.

L'artigianato è inteso in senso ampio, non esclusivamente artistico. La serialità è ammessa fatti salvi i criteri sopra descritti.

Il commercio è ammesso esclusivamente nella misura in cui è sussidiario alla presenza di artigiani o piccole imprese che non hanno la possibilità di partecipare direttamente all'evento e delle quali propone in esclusiva la vendita dei prodotti.

Il livello della produzione può essere ampio e diversificato, possono coesistere vari livelli di proposte al mercato a costi differenti.

La presenza di eventuali medie e grandi imprese è riferibile ad alcuni "sponsor" che utilizzano l'evento per attività di marketing on-site.

III. UN OBIETTIVO COMUNE

Nel quadro generale di una economia sempre più globale e omologata Ge.Fi. Spa e le imprese selezionate condividono un importante obiettivo comune: che l'autenticità, l'originalità e la qualità, espressione delle imprese artigiane, agricole e piccole imprese, siano al centro del mercato e dell'opinione pubblica.

Il cuore della proposta è innanzitutto evidenziare una economia diversa, che non si fonda sul solo profitto, che cerca di salvaguardare la natura, che valorizza il territorio, che mette la persona al centro.

Condizione del patto, e quindi del lavoro comune, è innanzitutto una chiarezza di rapporto e lealtà fra le parti. Per crescere insieme è necessaria una reale collaborazione allo scopo comune.

Ge.Fi. Spa si impegna ad una attenta selezione, assumendosi la responsabilità di eventuali errori. Quando saranno riscontrate infrazioni al presente Patto, parte integrante del Regolamento Generale, ci sarà un immediato intervento, proporzionato alla gravità del fatto, fino alla chiusura immediata dello stand, del negozio online o dell'accordo commerciale in essere, riservandosi di agire legalmente a ulteriore garanzia.

L'impresa, a sua volta, partecipa attivamente e collabora assumendosi tutte le responsabilità di eventuali comportamenti mendaci o scorretti.

IV. GLI IMPEGNI DI GE.FI. SPA

Ge.Fi. Spa si impegna a:

1. **selezionare** imprese che garantiscano autenticità, originalità e qualità come sopra definite;
2. **promuovere** il più possibile le imprese e i prodotti in funzione della loro adeguatezza al mercato e degli strumenti stessi;
3. **comunicare** al meglio i contenuti e la ricchezza delle imprese e dei prodotti attraverso tutti i canali disponibili sia online che offline, sia sulla stampa tradizionale che sui social networks.

Ge.Fi. Spa si impegna inoltre a suggerire le migliori condizioni possibili per fare utilizzare al meglio da parte delle imprese gli strumenti messi in campo, senza con questo potere garantire il successo della partecipazione decretato dal mercato.

V. GLI IMPEGNI DELL'IMPRESA

L'impresa si impegna a garantire l'originalità, l'autenticità e la qualità che sono state concordate e verificate tra le parti.

Tali caratteristiche sono garantite in fase di produzione e in tutte le azioni commerciali (fiera, e-commerce, attività internazionali).

L'impresa si impegna a non proporre in alcun modo e per alcun motivo prodotti non corrispondenti a quanto dichiarato e convenuto. Contravvenire a tali impegni comporterà l'immediata esclusione dalle attività comuni in corso e all'intrapresa da parte di Ge.Fi. Spa di tutte le eventuali misure civili e penali, necessarie alla tutela del progetto.

Nel caso di eventuali aziende rappresentate, la cui presenza è stata autorizzata da Ge.Fi. Spa, l'impresa si impegna a dichiarare con chiarezza con comunicazione esplicita (nello stand in riferimento alla partecipazione ad Artigiano in Fiera), i riferimenti delle stesse.

L'impresa si impegna a collaborare positivamente e fattivamente alla buona riuscita dell'evento.

L'impresa si impegna a presentarsi sempre nel migliore dei modi, sia nella fiera che nella vetrina online, secondo le indicazioni e i suggerimenti ricevuti da Ge.Fi. Spa.

Tutti i soggetti che partecipano in forma collettiva o coordinano altre imprese, sono diretti responsabili della selezione delle imprese cooperando attivamente con Ge.Fi. Spa nel rispetto degli obiettivi del progetto.

REGOLAMENTO GENERALE

1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE, LUOGO, DATA E ORARI

- 1.1** La manifestazione ha il seguente titolo: "AF - L'Artigiano in Fiera", Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato (di seguito la "Manifestazione") e avrà luogo nel Quartiere di Fieramilano, sito a Rho (Milano) dal 5 dicembre al 13 dicembre 2026, con i seguenti ingressi: Porta Est, Porta Ovest, Porta Sud.
- 1.2** L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 9.45 alle 22:00. Agli Espositori (come di seguito definiti) e ai loro collaboratori la permanenza negli stand è richiesta un'ora prima dell'apertura e un'ora dopo la chiusura serale.

2. ORGANIZZATORE ED ENTI COLLABORATORI

- 2.1** La Manifestazione è organizzata da Ge.Fi. S.p.A., con sede a Milano, Viale Achille Papa, 30, (p.iva 11402090150 e numero Registro Imprese di Milano 351618) tel. 02-31.911.911, e-mail: artigianoinfiera@gestionefiere.com.
- 2.2** La Manifestazione si svolge con la collaborazione di:
- Confartigianato imprese;
 - C.N.A., Confederazione Nazionale dell'Artigianato;
 - Casartigiani;
 - C.L.A.A.I., Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane.

3. DEFINIZIONI E ALLEGATI

- 3.1** Ai fini del presente contratto (il "Regolamento") le espressioni qui riportate avranno il significato ad esse di seguito attribuito:
- **Allegati** ha il significato di cui all'art. 3.2;
 - **Acconto** ha il significato di cui all'art. 10.1;
 - **Sito** indica il sito ufficiale della Manifestazione;
 - **La piattaforma digitale di Artigiano in Fiera** servizio prioritariamente dedicato agli Espositori e disciplinato nell'allegato 2 del presente Regolamento;
 - **Canone** indica il canone di partecipazione alla Manifestazione determinato nel suo ammontare secondo i criteri di cui all'art. 9.1;
 - **Canone Tariffa Standard** indica il canone di partecipazione nella sua tariffa standard di cui all'art. 9.1;
 - **Divieto di esposizione abusiva** ha il significato di cui all'art. 6.2;
 - **Divieto di occupazione abusiva** ha il significato di cui all'art. 13.1;
 - **Divieto di attività fuori spazio espositivo** ha il significato di cui all'art. 25.2;
 - **Domanda di ammissione** indica la domanda di ammissione che il Richiedente presenta per partecipare come Espositore alla Manifestazione;

- **Domanda di attivazione della piattaforma digitale di Artigiano in Fiera** indica l'istanza presentata dal Richiedente per accedere al servizio della piattaforma digitale di Artigiano in Fiera;
- **Domanda Tardiva** indica la domanda di ammissione che il Richiedente presenta all'Organizzatore oltre la data del 15 settembre 2026;
- **Espositore** indica l'impresa ammessa ad esporre alla Manifestazione;
- **Fiera Milano** indica Fiera Milano S.p.A.;
- **Manifestazione** "AF - L'Artigiano in Fiera", Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato;
- **Organizzatore** indica Ge.Fi. S.p.A.;
- **Primo termine** indica il 15 settembre 2026;
- **Prodotti Biologici, Senza glutine e Vegani** prodotti muniti in etichetta del corrispondente marchio di certificazione Biologico, Senza glutine e Vegano;
- **Quartiere Fiera Milano** indica l'intero polo fieristico sito a Rho (Milano);
- **Quota di Iscrizione** ha il significato di cui all'art. 9.4;
- **Regolamento** indica il presente regolamento;
- **Regolamento tecnico** ha il significato di cui all'art. 26;
- **Repertorio Merceologico** ha il significato di cui all'allegato 1;
- **Artigiano in Fiera Stand Awards** ha il significato di cui all'allegato 5;
- **Referente per la sicurezza di mostra dell'espositore** ha il significato di cui all'art. 26;
- **Richiedente** persona fisica o giuridica che chiede di partecipare alla Manifestazione ed, eventualmente, di accedere al servizio della piattaforma digitale di Artigiano in Fiera;
- **Riepilogo** ha il significato di cui all'art. 12.1;
- **Saldo** ha il significato di cui all'art. 10.2;
- **Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano** salone interno alla Manifestazione dedicato alla sola esposizione e vendita di Prodotti Biologici, Senza glutine e Vegani;
- **Secondo termine** indica 31 ottobre 2026;

- 3.2** Gli allegati del Regolamento ("Allegati") fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

4.1 Per poter esporre alla Manifestazione occorre avere i seguenti requisiti:

1. le imprese artigiane (italiane e straniere) devono essere regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane tenuto dalle camere di commercio (o organismo equipollente per le imprese estere). Ogni richiedente dovrà provare l'appartenenza all'albo delle imprese artigiane (o altri enti analoghi per le imprese straniere) fornendo - unitamente alla Domanda di Ammissione - un recente certificato di iscrizione oppure (solo per i cittadini dei paesi facenti parte dell'Unione Europea), una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Tutte le imprese, anche quelle che partecipano tramite enti in forma collettiva, agenti o rappresentanti, devono essere coerenti con i criteri stabiliti nel "il Patto tra Ge.Fi. SpA e le piccole imprese per crescere insieme" e produrre i beni e i servizi inclusi nel repertorio merceologico ("Repertorio Merceologico") allegato al presente Regolamento (Allegato 1);
3. Per enti in forma collettiva (consorzi, enti pubblici, enti pubblici territoriali, ecc.) è necessario che le imprese partecipanti siano singolarmente individuate con l'indicazione della ragione sociale;
4. Le imprese che partecipano tramite rappresentanti o agenti devono essere singolarmente individuate con l'indicazione della ragione sociale. I rappresentanti e gli agenti dovranno, a richiesta dell'Organizzatore, provare la loro qualifica di rappresentante o agente esclusivo per l'Italia;
5. Sono ammesse ad esporre società di import-export (italiane e straniere) di prodotti artigianali, a condizione che i prodotti stessi corrispondano a quanto richiesto nel "il Patto tra Ge.Fi. SpA e le piccole imprese per crescere insieme". A richiesta dell'organizzatore le società di import-export dovranno fornire i documenti dei produttori rappresentati;
6. Sono ammessi a partecipare anche i soggetti produttori e distributori di beni e servizi previsti in "Servizi per la casa" del Repertorio Merceologico;
7. I prodotti alimentari sono ammessi alla Manifestazione solo se confezionati. Sono consentite attività di somministrazione e di ristorazione di cibo e bevande, panini ed affini esclusivamente su autorizzazione dell'Organizzatore e **solo se da esso ritenute necessarie**.
Lo svolgimento di attività non espressamente autorizzate o non previste potrà comportare l'immediata chiusura dello stand, l'esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione ed alla richiesta di ulteriori danni secondo quanto specificato all' articolo 6.3.
In ogni caso (salvo deroghe), la presenza di prodotti alimentari nell'ambito di partecipazioni collettive istituzionali non deve superare il 20% dell'area complessiva prenotata;
8. Lame, coltelli e altri oggetti atti a offendere di analogia natura (quali katana e similari) sono ammessi alla Ma-

nifestazione solo se l'Espositore abbia adottato idonee misure di sicurezza atte a evitarne un agevole asporto da parte del pubblico, vedasi articolo 3.4.23 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano;

9. Le imprese artigiane non devono essere mai state soggette ad un provvedimento di esclusione da una delle precedenti edizioni della Manifestazione.

4.1.1 Per poter esporre al Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano il Richiedente, oltre ad avere i requisiti esposti all'articolo 4.1., dovrà essere in possesso delle relative certificazioni di categoria (Biologico, Senza glutine e Vegano) che dovrà produrre in fase di compilazione della Domanda di Ammissione alla Manifestazione fornendo altresì le immagini delle etichette dei Prodotti Biologici, Senza glutine e Vegani che intenderà esporre mostranti il marchio corrispondente alla certificazione prodotta.

4.2 Ogni Richiedente deve fornire la documentazione idonea a provare e documentare la propria attività. Tale obbligo vale anche per le imprese rappresentate tramite rappresentanti o agenti e per le imprese partecipanti in forma collettiva.

4.3 L'Organizzatore si riserva di ammettere alla Manifestazione:

1. soggetti che, pur privi dei requisiti amministrativi richiesti, producono prodotti di proprio ingegno assimilabili a prodotti artigianali;
2. organizzazioni di volontariato senza fini di lucro (ON-LUS) che esponano prodotti artigianali di propria produzione.

4.4 L'Organizzatore si riserva d'invitare in qualità di sponsor produttori di beni e servizi di diversi ambiti merceologici.

4.5 In ogni caso, l'Organizzatore può rifiutare l'ammissione alla Manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, che il Richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità o non vi siano comunque le condizioni per l'ammissione. Il rifiuto all'ammissione alla Manifestazione non può dar luogo ad alcun risarcimento danni richiesto per qualsivoglia titolo.

5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE, PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE E/O PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DIGITALE DI ARTIGIANO IN FIERA, MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

5.1 La Domanda di Ammissione alla Manifestazione va compilata accedendo al sito <https://afexhibitors.artigianoinfiera.it> e all'area riservata, mediante l'inserimento delle proprie credenziali di accesso (codice espositore e password) e seguendo la procedura ivi descritta che consentirà, tra l'altro, al Richiedente di presentare, oltre alla Domanda di Ammissione anche, ed in via

facoltativa, la Domanda di attivazione del servizio Piattaforma digitale di Artigiano in Fiera, servizio disciplinato nell'allegato 2 del presente Regolamento (Allegato 2).

In alternativa la Domanda di Ammissione alla Manifestazione può essere compilata durante la Manifestazione precedente con l'ausilio di personale dell'Organizzatore.

5.2 L'invio della domanda di ammissione attraverso la procedura sopra descritta costituisce accettazione incondizionata del presente Regolamento e del Regolamento Tecnico Fiera Milano (consultabile sulla pagina personale AFexhibitors).

5.3 La Domanda di Ammissione non può contenere né riserve, né condizioni di sorta e deve pervenire all'Organizzatore entro il 15 settembre 2026 (il "Primo Termine"). La domanda di ammissione che perverrà all'Organizzatore oltre il Primo Termine, ossia oltre la data del 15 settembre 2026, verrà ritenuta tardiva (**Domanda Tardiva**) con la conseguenza che:

- tale domanda tardiva verrà presa in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazio;

e, in ogni caso,

- il pagamento dell'Acconto e del Saldo dovrà avvenire secondo quanto previsto ai successivi articoli 10.1 e 10.2.

La Domanda di attivazione del servizio Piattaforma digitale di Artigiano in Fiera potrà, invece, essere presentata dal Richiedente in qualsiasi momento ed a prescindere dal fatto che sia stata o meno presentata la Domanda di Ammissione.

5.4 Le Domande di Ammissione pervenute all'Organizzatore entro il Primo Termine possono non essere considerate valide ed ammissibili qualora il Richiedente non abbia trasmesso all'Organizzatore, entro i 7 giorni successivi all'invio della Domanda di Ammissione, tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Organizzatore.

5.5 La domanda per le aziende presenti in collettive deve essere presentata per via telematica collegandosi al sito <https://afexhibitors.artigianoinfiera.it> inserendo il codice che il titolare di stand trasmette ad ogni azienda presente in collettiva. Una volta compilata la domanda di ammissione, l'azienda è chiamata ad accettare specificatamente tutti gli articoli del presente Regolamento. A seguito di detta accettazione, l'azienda riceve via mail una conferma alla quale l'azienda stessa deve rispondere con le modalità ivi indicate. La Domanda sarà considerata presentata dall'Organizzatore a ricevimento di tale ultima risposta.

5.6 Il pagamento dell'Acconto e la conseguente emissione della relativa fattura non costituiscono accettazione della Domanda di Ammissione da parte dell'Organizzatore. In caso di mancata accettazione della Domanda di Ammissione sarà restituita l'intera somma corrisposta dal Richiedente all'Organizzatore, con rinuncia espressa del Richiedente a qualsiasi ulteriore somma sia essa a titolo di indennizzo e/o di risarcimento e/o di spese e/o di interessi.

6. I PRODOTTI ESPOSTI NEGLI STAND

6.1 Tutti i prodotti presenti negli stand delle aree Italia, Europa e Paesi del Mondo nonché nel Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano devono essere:

1. esclusivamente di produzione artigianale;
2. compresi nelle categorie indicate dal Repertorio Merceologico di cui all'Allegato 1 e dettagliatamente descritti dagli Espositori nell'apposito quadro della Domanda di Ammissione;
3. rappresentati da un marchio conforme alla normativa italiana rinveniente negli artt. 2569 - 2574 c.c. e negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale così come successivamente modificato e/o integrato), e alla normativa comunitaria e internazionale, a seconda della natura italiana, comunitaria o internazionale dello stesso.

6.1.1 I prodotti esposti e venduti nel Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano devono altresì essere muniti sull'etichetta del marchio corrispondente alla certificazione della categoria Biologico, Senza glutine e Vegano dichiarata e prodotta dal Richiedente nella Domanda di Ammissione,

6.2 Gli Espositori, compresi i rappresentanti e gli agenti, non potranno presentare merci, beni o servizi diversi da quelli indicati nella Domanda di Ammissione (di seguito **Divieto di esposizione abusiva**). A tal fine l'Organizzatore, durante la Manifestazione, effettua una serie di controlli presso tutti gli stand per verificare che i prodotti esposti o i servizi offerti siano conformi a quanto dichiarato nella Domanda di Ammissione.

6.3 Qualora anche alternativamente venga riscontrata l'esposizione di prodotti:

- I. industriali, di produzione in serie o non coerenti con quanto indicato nel "il Patto tra Ge.Fi. SpA e le piccole imprese per crescere insieme"; e/o
- II. manifestamente contraffatti; o comunque
- III. privi sull'etichetta del marchio corrispondente alla certificazione della categoria Biologico, Senza glutine e Vegano dichiarata e prodotta dal Richiedente nella Domanda di Ammissione
- IV. senza che l'Espositore abbia adottato idonee misure di sicurezza atte a evitarne un agevole asporto da parte del pubblico, ove si tratti di lame, coltelli e altri oggetti atti a offendere di analoga natura (quali katana e similari), vedasi articolo 3.4.23 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano, ovvero
- V. non rispondenti alla descrizione in dettaglio riportata nella Domanda di Ammissione in violazione delle norme di cui al presente paragrafo:
 1. il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 2. l'Organizzatore può procedere alla immediata chiusura dello stand, senza obbligo di alcun preavviso e senza che l'Espositore abbia diritto a indennità e/o risarcimenti e/o rimborso delle spese;

3. l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui al successivo art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Conguaglio) o di pretenderle, se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **la penale per esposizione abusiva indicata nel Tariffario sanzioni allegato al Regolamento (di seguito Penale per esposizione abusiva)**;
4. l'Organizzatore può escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

6.3.1 In particolare, per quanto attiene all'ipotesi di cui al paragrafo 6.3, resta inteso che quanto sopra:

1. costituisce per l'Organizzatore una facoltà e non un obbligo;
2. è adottato dall'Organizzatore esclusivamente a tutela dell'affidamento dei visitatori e della reputazione commerciale della Manifestazione.

6.4 Agli Espositori di alimentari, di bevande ovvero altresì agli Espositori di prodotti nel Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano è comunque fatto obbligo, di rispettare ogni disposizione di legge e regolamentare, ed in particolare di:

- I. attenersi alle disposizioni vigenti (nazionali, regolamentari e del Comune di Rho);
- II. ottenere i necessari nullaosta dell'Azienda Sanitaria Locale;
- III. rispettare le norme particolari che verranno comunicate dall'Organizzatore;
- IV. utilizzare una protezione in plexiglas o in vetro per tutelare l'igiene, qualora si tratti di prodotti sfusi;
- V. munirsi di banco frigo per garantire ai prodotti le temperature previste dalla legge, qualora si tratti di vendita di prodotti freschi;
- VI. astenersi dal vendere/somministrare bevande alcoliche a minori e infermi di mente;
- VII. astenersi dal vendere/somministrare bevande alcoliche in orari diversi da quelli indicati dall'organizzatore;
- VIII. vendere/somministrare bevande alcoliche solo all'interno del proprio stand e a soggetti che consumino tali bevande all'interno dello stand stesso.

Qualora l'Espositore non rispetti gli obblighi di cui ai precedenti punti da (I) a (VIII):

1. l'Organizzatore può procedere alla immediata chiusura dello stand, senza obbligo di alcun preavviso e senza che l'Espositore abbia diritto a indennità e/o risarcimenti e/o rimborso delle spese e può procedere ad effettuare segnalazioni all'autorità competente;
2. l'Organizzatore può escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione;
3. il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto ex art. 1456 c.c. e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Conguaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta **una penale pari al triplo della somma del Canone, della Quota di Iscrizione e del Conguaglio di spettanza dell'Espositore a fronte della noti-**

fica assegnazione stand. Fermo restando quanto sopra previsto, è inteso altresì che l'Espositore è l'unico responsabile per la vendita/somministrazione di ogni e qualsiasi prodotto nel Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano e che pertanto l'Espositore manleva, sin da ora, l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni dannosa conseguenza e richiesta di danno in genere, avanzata da chiunque, derivante dalla vendita/somministrazione di prodotti nel Salone del Biologico, Senza glutine e Vegano; l'Espositore è l'unico responsabile per la vendita/somministrazione delle bevande alcoliche e per eventuali problemi anche di ordine pubblico creati da soggetti ai quali l'Espositore abbia venduto/somministrato tali bevande e che l'Espositore manleva, sin da ora, l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni dannosa conseguenza e richiesta di danno in genere, avanzata da chiunque, derivante: (x) da fatti/omissioni compiuti dai soggetti ai quali l'Espositore abbia venduto/somministrato bevande alcoliche; (y) dalla vendita/somministrazione di bevande alcoliche; (z) dall'eventuale mancata osservanza da parte dell'Espositore degli obblighi di cui ai punti da (I) a (VIII).

6.5 Gli Espositori che esercitano una attività di preparazione e trasformazione con cottura di prodotti alimentari all'interno dei padiglioni della Manifestazione sono tenuti a dotarsi di cappa aspirazione dei fumi e relativo canale per l'espulsione dei fumi all'esterno. Tale attività rimane subordinata all'individuazione di un punto di uscita all'esterno del canale nella miglior posizione possibile a cura e spese dell'Espositore stesso.

È inteso che eventuali malfunzionamenti, utilizzi impropri o inadeguati della cappa di aspirazione anche solo segnalati all'Organizzatore comporteranno per l'Espositore l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività di trasformazione e cottura dei prodotti alimentari, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Organizzatore di procedere con la chiusura dello stand senza che l'Espositore abbia diritto a indennità e/o risarcimenti e/o rimborso delle spese.

6.6 L'Espositore si impegna ad esporre nel proprio stand i propri prodotti in modo ordinato e pulito ed in conformità alle linee guida espositive che verranno fornite dall'Organizzatore.

In caso di violazione da parte dell'Espositore del suddetto obbligo:

1. l'Organizzatore può procedere alla immediata chiusura dello stand, senza obbligo di alcun preavviso e senza che l'Espositore abbia diritto a indennità e/o risarcimenti e/o rimborso delle spese;
2. l'Organizzatore può escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione;
3. il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto ex art. 1456 c.c. e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Conguaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **una penale pari al triplo della somma del Canone, della Quota di Iscrizione e del Conguaglio di spettanza dell'Espositore a fronte della notifica assegnazione stand.**

6.7 L'Espositore solleva l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni responsabilità inerente il servizio di somministrazione di bevande e alimenti ai visitatori della Manifestazione; l'espositore si impegna inoltre a manlevare Ge.Fi. Spa e Fiera Milano da qualsiasi onere e/o responsabilità per eventuali danni a persone, cose, che dovessero verificarsi nell'esercizio del servizio, per fatti od omissioni dolosi o colposi propri avvenuti nello svolgimento del servizio. In particolare, l'espositore organizza il servizio, assumendosi la responsabilità che dallo stesso deriva anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro; pertanto, gli eventuali incidenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del predetto servizio sono a suo completo carico, con manleva di Ge.Fi. Spa e Fiera Milano da ogni responsabilità. Ge.Fi. Spa e Fiera Milano restano quindi del tutto estranee, anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, da ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra l'Espositore e terzi.

7. VENDITA DEI PRODOTTI ESPOSTI NEGLI STAND

7.1 Ai sensi della Legge Reg. n. 6 del 2010 così come successivamente modificata e/o integrata, durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli Espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni nel rispetto della normativa di legge (art.22 del DPR 633/72): consegna di documento commerciale ovvero fattura quest'ultima solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.

7.2 Gli Espositori dei Paesi appartenenti alla UE devono attenersi alla normativa italiana in vigore. In particolare, dovranno procedere o (I) a identificazione diretta o (II) a nomina di un rappresentante fiscale prima dell'inizio della Manifestazione. Si raccomanda il confronto col proprio consulente fiscale per le procedure di cui sopra.

7.3 Agli Espositori dei paesi non appartenenti alla UE è fatto obbligo di nominare un rappresentante fiscale e attenersi alla normativa italiana vigente in materia. Si raccomanda il confronto col proprio consulente fiscale per le procedure di cui sopra.

7.4 Ogni Espositore deve obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.

7.5 Alcune merci di produzione industriale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ceramiche, parquet, impianti di sicurezza, sistemi di condizionamento, ecc. ... possono essere esposte dall'Espositore nello stand, solo previ accordi scritti con l'Organizzatore e a condizione imprescindibile che dette merci siano strumentali alla promozione del lavoro artigianale (posa, installazione, ecc. ...). E' in ogni caso vietata, pena la chiusura dello stand, l'esposizione di prodotti non coerenti con quanto indicato ne "il Patto tra Ge.Fi. Spa e le piccole imprese per crescere insieme".

7.6 Nel caso di vendita di lame, coltelli e altri oggetti atti a offendere di analoga natura (quali katana e similari) gli Espositori assicureranno che quanto venduto sia reso disponibile all'acquirente all'esterno del Quartiere. A tal fine l'Organizzatore e Fiera Milano potranno concordare l'adozione di specifici protocolli operativi.

7.7 Ogni Espositore si impegna:

- I.** a tenere aperto il proprio stand dal primo giorno della Manifestazione sino all'ultimo giorno della Manifestazione ed in particolare ogni giorno della Manifestazione lo stand dovrà essere aperto al pubblico dalle ore 09:45 sino alle ore 22:00;
- II.** a non disallestire e/o chiudere il proprio stand prima delle ore 22:00 dell'ultimo giorno della Manifestazione (o fino al completo deflusso dei visitatori, che potrebbe essere comunicato prima dall'Organizzatore con un messaggio diffuso attraverso gli altoparlanti).

Qualora l'Espositore non rispetti gli obblighi di cui ai precedenti punti da (I) a (II):

- 1.** l'Organizzatore può procedere alla immediata chiusura dello stand, senza obbligo di alcun preavviso e senza che l'Espositore abbia diritto a indennità e/o risarcimenti e/o rimborso delle spese;
- 2.** l'Organizzatore può escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione;
- 3.** l'Organizzatore si riserva di applicare una penale pari a 300,00 € (trecento/00 euro) per ogni giorno in cui l'orario non venga rispettato, salvo il maggior danno.

8. LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE

8.1 Tutti gli espositori (italiani e stranieri) devono svolgere la propria attività nel rispetto delle relative normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria, infortunistica, giuslavorista, di marchi, brevetti e segni distintivi in genere e di proprietà intellettuale.

8.2 Le normative vigenti di cui al precedente paragrafo 8.1 si intendono elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

8.3 In caso di violazione delle normative vigenti da parte degli espositori:

- 1.** il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 2.** l'Organizzatore può procedere all'immediata chiusura dello stand ed alla rimozione dei prodotti in esso contenuti, il tutto senza alcun preavviso;
- 3.** il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Conguaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **una penale pari al triplo della somma del Canone, della Quota di Iscrizione**

ne e del Conguaglio di spettanza dell'Espositore a fronte della notifica assegnazione stand;

4. l'Espositore può essere escluso dalle successive edizioni della Manifestazione.

9. CANONE E QUOTA DI ISCRIZIONE

9.1 Con il termine **Canone** si intende il canone di partecipazione alla Manifestazione determinato nel suo ammontare secondo i criteri di seguito esposti.

Il canone di partecipazione nella sua tariffa standard (**Canone Tariffa Standard**), comprensivo del pre-allestimento di base, per moduli di 12,5 metri quadrati (minimo) e multipli, ammonta ad:

- **euro 370,00 (trecentosettanta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- o, in caso di attività di somministrazione, **euro 520,00 (cinquecentoventi/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge.

Tuttavia, alle condizioni che in seguito si diranno, il Richiedente potrà usufruire dei seguenti Canoni Agevolati (canoni di partecipazione di ammontare inferiore rispetto alla Tariffa Standard ottenuti in applicazione di sconti a favore del Richiedente conteggiati in fase di fatturazione):

Prima ipotesi di Canone agevolato valevole dal 15/02/2026 al 08/03/2026

il canone di partecipazione, comprensivo del pre-allestimento di base, per moduli di 12,5 metri quadrati (minimo) e multipli, sarà del seguente importo agevolato ossia di:

- **euro 320,00 (trecentoventi/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- o, in caso di attività di somministrazione, **euro 470,00 (quattrocentosettanta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge.

Seconda ipotesi di Canone agevolato valevole dal 09/03/2026 al 31/03/2026

il canone di partecipazione, comprensivo del pre-allestimento di base, per moduli di 12,5 metri quadrati (minimo) e multipli, sarà del seguente importo agevolato ossia di:

- **euro 330,00 (trecentotrenta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- o, in caso di attività di somministrazione, **euro 480,00 (quattrocentottanta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge.

Terza ipotesi di Canone agevolato valevole dal 01/04/2026 al 31/07/2026

il canone di partecipazione, comprensivo del pre-allestimento di base, per moduli di 12,5 metri quadrati (minimo) e multipli, sarà del seguente importo agevolato ossia di:

- **euro 340,00 (trecentoquaranta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- o, in caso di attività di somministrazione, **euro 490,00 (quattrocentonovanta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge.

Quarta ipotesi di Canone agevolato valevole dal 01/08/2026 al 31/10/2026

il canone di partecipazione, comprensivo del pre-allestimento di base, per moduli di 12,5 metri quadrati (minimo) e multipli, sarà del seguente importo agevolato ossia di:

- **euro 350,00 (trecentocinquanta/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- o, in caso di attività di somministrazione, **euro 500,00 (cinquecento/00)** al metro quadrato, oltre IVA di legge.

Il Richiedente potrà usufruire:

- della **Prima ipotesi di Canone agevolato se avrà corrisposto il corrispondente Acconto calcolato come da ART 10.1 entro e non oltre il 08/03/2026;**
- della **Seconda ipotesi di Canone agevolato se avrà corrisposto il corrispondente Acconto calcolato come da ART 10.1 entro e non oltre il 31/03/2026;**
- della **Terza ipotesi di Canone agevolato se avrà corrisposto il corrispondente Acconto calcolato come da ART 10.1 entro e non oltre il 31/07/2026;**
- della **Quarta ipotesi di Canone agevolato se avrà corrisposto il corrispondente Acconto calcolato come da ART 10.1 entro e non oltre il 31/10/2026.**

Si precisa che il canone di partecipazione per attività di somministrazione, sia esso standard o agevolato, comprende anche il contributo alla realizzazione e gestione di spazi adeguati al consumo di cibo e bevande.

Tutti gli espositori che generano rifiuti in maniera significativa sono soggetti a un corrispettivo economico per lo smaltimento dei rifiuti generati durante la Manifestazione. Il servizio verrà addebitato direttamente nell'Estratto Conto.

9.2 Il preallestimento di base è composto da:

1. pareti di separazione tra uno stand e l'altro;
2. insegna con ragione sociale o marchio dell'Espositore;
3. illuminazione;
4. una presa elettrica (300 watt).

La partecipazione ad Artigiano in Fiera si intende sempre con stand preallestito.

Per aree minori di 96mq, l'Espositore potrà comunque presentare richiesta di allestimento autonomo. Tale richiesta sarà valutata dall'Organizzatore, il quale potrà, in via del tutto eccezionale, concedere espressa deroga al Regolamento Generale. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2026 e dovrà essere corredata dal progetto dell'allestimento che si intende realizzare.

9.3 Il Canone e la Quota di Iscrizione (come definita al successivo art. 9.4) comprendono inoltre:

1. tessere di servizio per Espositori e loro personale in quantitativo proporzionale alla superficie dello stand (n. 2 ogni 6 metri quadrati), fino a un massimo di 20 tessere;
2. assistenza tecnica all'Espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante le fasi di allestimento e smobilitazione degli stand;
3. iscrizione nel sito ufficiale della manifestazione o strumento equivalente dal 5 dicembre 2026 al 13 dicembre

2026; da ritenersi escluso il servizio Piattaforma digitale di Artigiano in Fiera la cui attivazione, richiedibile dall'Impresa in qualsiasi momento, prevede un proprio costo indicato nell'Allegato 2 (anche qualora l'Espositore non abbia attivato detto servizio, lo stesso avrà sulla Piattaforma digitale di Artigiano in Fiera e per il periodo temporale della Manifestazione, una propria pagina con indicazione del padiglione e dello stand);

4. sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio;
5. potenza elettrica installata: la prima attivazione di una presa di alimentazione è gratuita fino a 10 kW di potenza installata; qualora dalla medesima presa venga rilevato un assorbimento superiore a 10 kW, verrà addebitato nell'estratto conto finale un costo forfettario. Eventuali ulteriori attivazioni e/o impianti elettrici supplementari daranno luogo ad addebiti secondo il listino e le condizioni del Regolamento Tecnico di Fiera Milano (vedasi art. 4);
6. estintori;
7. Canone Unico Patrimoniale (CUP) (si veda successivo art. 20).

9.4 Oltre al Canone, il Richiedente deve corrispondere la quota di iscrizione (di seguito "Quota di Iscrizione") che va ad aggiungersi al canone di partecipazione pari a:

- euro 650,00 (seicentocinquanta/00), oltre IVA di legge;
- euro 650,00 (seicentocinquanta/00), oltre IVA di legge per ogni azienda o marchio rappresentato presente in stand collettivi oltre al Richiedente titolare dello stand.

La Quota di Iscrizione comprende l'iscrizione nel sito o strumento equivalente, parcheggio interno e sito online (fatta eccezione per ciò che riguarda il servizio della piattaforma digitale di Artigiano in Fiera disciplinato specificatamente all'Allegato 2).

9.5

a) Tutti gli ulteriori servizi, erogati da Fiera Milano tramite il portale espositore di Fiera Milano e dall'Organizzatore (fatta eccezione per il servizio Piattaforma digitale di Artigiano in Fiera in qualsiasi momento richiedibile e disciplinato specificatamente all'Allegato 2), sono da richiedere entro il 14 novembre 2026. Gli stessi devono essere pagati in toto, prima che l'Espositore possa accedere al quartiere fieristico o prima che i servizi vengano forniti allo stand.

I seguenti supplementi saranno applicabili per gli ordini effettuati dopo i termini stabiliti:

- Supplemento dal 15 novembre 2026 al 4 dicembre 2026: 30%;
- Le richieste dal 2 dicembre 2026 dovranno essere effettuate di persona e i servizi dovranno essere pagati immediatamente, comprensivi di supplemento sopra descritto, previa verifica di fattibilità.

b) Gli ordini o modifiche ricevuti dopo i termini stabiliti o pagamenti inviati dopo il 14 novembre 2026 sono soggetti alla disponibilità delle scorte. L'Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni derivanti da tali misure;

c) Se l'espositore non paga il saldo in sospeso delle fatture, l'Organizzatore si riserva di escludere l'espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

9.6

Per le Istituzioni Pubbliche, Ge.Fi. SpA, in qualità di Organizzatore in esclusiva della Manifestazione AF-L'Artigiano in Fiera, è l'unico soggetto in grado poter formulare proposte integrate o c.d. all-inclusive comprendenti anche tutti gli altri servizi.

9.7

Dal 1° Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri **soggetti passivi d'imposta** non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es.privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato.

Si rende quindi **assolutamente necessario** inviare le informazioni di cui sopra una volta terminata la compilazione della Domanda di Ammissione, in caso contrario le fatture saranno emesse con l'assoggettamento all'Iva italiana.

10. TERMINI DI PAGAMENTO, MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

10.1

L'acconto sarà pari ad una percentuale variabile indicata in domanda di ammissione del Canone e della Quota di Iscrizione oltre IVA di legge (**Acconto**).

Si precisa che la percentuale della Quota di Iscrizione andrà pagata per ogni azienda o marchio rappresentato presenti in stand collettivi oltre al richiedente titolare dello stand.

Ad ogni modo, il Richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'Acconto entro e non oltre il seguente termine (**Termine dell'Acconto**):

- **entro e non oltre l'08/03/2026** se avrà presentato la domanda di ammissione all'Organizzatore nel Periodo dal 15/02/2026 all' 08/03/2026 (**Primo Periodo d'Iscrizione**);
- **entro e non oltre il 31/03/2026** se avrà presentato la domanda di ammissione all'Organizzatore nel Periodo dal 09/03/2026 al 31/03/2026 (**Secondo Periodo d'Iscrizione**);
- **entro e non oltre il 31/07/2026** se avrà presentato la domanda di ammissione all'Organizzatore nel Periodo dal 01/04/2026 al 31/07/2026 (**Terzo Periodo d'Iscrizione**);
- **entro e non oltre il 31/10/2026** se avrà presentato la domanda di ammissione all'Organizzatore nel Periodo dal 01/08/2026 al 31/10/2026 (**Quarto Periodo d'Iscrizione**);
- **entro e non oltre il 01/12/2026** se avrà presentato la domanda di ammissione all'Organizzatore nel Periodo dopo il 01/11/2026 (**Quinto Periodo d'Iscrizione**).

In ogni caso in cui non sarà rispettato il Termine dell'Acconto e pertanto indipendentemente dal tipo di attività scelta si applicheranno le conseguenze previste dai successivi artt., 10.6 e 10.8.

Inoltre, per il Primo, Secondo, Terzo e Quarto Periodo d'Iscrizione il mancato rispetto del Termine dell'Acconto, comporterà altresì, ai sensi dell'art. 9.1, l'applicazione del Canone Tariffa

Standard salvo la facoltà del Richiedente di poter tornare ad usufruire di uno dei canoni agevolati ove sussistano le condizioni espresse al precedente art. 9.1, possibilità che non intaccherà però l'applicazione delle conseguenze di cui agli artt. 10.6 e 10.8 nel frattempo maturate.

Si precisa che, in ogni caso in cui il Richiedente/Espositore provvederà a corrispondere all'Organizzatore un importo inferiore a quanto dovuto in forza del presente Regolamento e/o di quanto espressamente indicato in domanda di ammissione, l'Organizzatore avrà diritto di trattenerlo ed esigere il pagamento delle residue somme ancora dovute.

10.2 Il saldo del Canone e della Quota di Iscrizione (di seguito il "Saldo") deve essere corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa fattura e comunque con data di valuta di accredito non oltre il 31 ottobre 2026 ("Secondo Termine"). È riconosciuta all'Organizzatore la facoltà di concedere all'Espositore la possibilità di corrispondere il Saldo mediante pagamenti rateali, l'ultimo dei quali dovrà, in ogni caso, scadere entro il Secondo Termine. Le fatture emesse dopo il Secondo Termine dovranno essere pagate a vista. In caso di Domanda Tardiva, così come definita nel precedente articolo 5.3, il Saldo dovrà essere corrisposto dal Richiedente entro e non oltre il 01/12/2026.

10.3 In ogni caso in cui il Richiedente/Espositore provvederà a corrispondere all'Organizzatore un importo inferiore a quanto dovuto in forza del presente Regolamento e/o di quanto espressamente indicato in domanda di ammissione, l'Organizzatore avrà diritto di trattenerlo ed esigere il pagamento delle residue somme ancora dovute.

10.4 In ogni caso, il mancato pagamento della Quota di Iscrizione, del Canone e dell'eventuale Conguaglio (come definito al successivo art. 13.6.1) non consente all'Espositore di partecipare alla Manifestazione e quindi di accedere al Quartiere Fiera Milano che, per detti fini, gli sarà precluso. In tale ipotesi il presente rapporto contrattuale disciplinato dal regolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto di ritenere l'Acconto a titolo di Penale, fatto salvo il maggior danno.

10.5 Qualora l'Espositore, nell'ipotesi di mancato pagamento della Quota di Iscrizione e/o del Canone e/o dell'eventuale Conguaglio, riesca ad accedere, per qualsivoglia ragione, alla Manifestazione, l'Organizzatore potrà chiudere immediatamente lo stand. La merce che ivi si trova si intende costituita in pegno ai sensi dell'art. 2786 e ss. c.c. da parte dell'Espositore a garanzia del pagamento delle somme dovute a titolo di Canone, Quota d'Iscrizione o altri oneri. Qualora l'Espositore non provveda al pagamento entro i 3 giorni successivi alla chiusura dello stand, le merci in pegno saranno vendute nei modi di cui all'art. 2797 c.c.. Nell'ipotesi di cui al presente paragrafo, l'Espositore è escluso dalle successive edizioni della Manifestazione.

10.6 In ogni caso di ritardato pagamento da parte del Richiedente/Espositore di quanto dovuto in forza del presente Regolamento e/o di quanto espressamente indicato in domanda di ammissione,

l'Organizzatore applicherà una penale pari al 7% sulle somme ancora dovute.

10.7 I pagamenti devono essere effettuati tramite carta di credito o bonifico bancario esclusivamente a favore di Fiera Milano S.p.A.:
BANCA INTESA SAN PAOLO
FILIALE 00988 PUBLIC FINANCE
Coordinate bancarie:

ITALIA:

IBAN IT 15 J 03069 03390 210822770197

INTERNAZIONALI:

SWIFT/BIC BCITITMM988

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, che ha introdotto il c.d. obbligo della "tracciabilità dei flussi finanziari" i soggetti pubblici tenuti all'applicazione di tale normativa devono effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

10.7.1 Se effettuata tramite bonifico, nella causale del pagamento deve essere indicata tassativamente la manifestazione "AF26" e l'ID domanda di ammissione che verrà comunicato una volta conclusa l'iscrizione. I soggetti pubblici tenuti all'applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 devono riportare nella causale di pagamento anche il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

10.7.2 In ogni caso il pagamento dell'Acconto e del Saldo dovranno riportare chiaramente la stessa ragione sociale indicata dal Richiedente nella Domanda di Ammissione.

10.8 Resta inteso che tutti i servizi compresi nel Canone e nella Quota di Iscrizione (in particolare l'inclusione nel sito) vengono garantiti solo qualora l'Organizzatore riceva da parte dell'Espositore le ricevute di pagamento dell'Acconto svolto nei termini di cui all'articolo 10.1.

10.9 I pass per l'allestimento nei giorni di mobilitazione saranno inviati esclusivamente agli Espositori in regola con il pagamento del Canone (Acconto e Saldo) di partecipazione, della Quota di Iscrizione (Acconto e Saldo) e dell'eventuale Conguaglio.

10.10 L'Organizzatore si impegna ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ad osservare e garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla stipula del presente regolamento, ed in particolare:

- con apposito allegato si procede alla comunicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato alle commesse c.d. pubbliche e dei nominativi dei soggetti abilitati ad operare sul predetto conto;
- si impegna a comunicare al soggetto pubblico entro sette giorni dal verificarsi dell'Evento ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;

- si impegna ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge in vigore.

L'Organizzatore prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del rapporto contrattuale disciplinato dal Regolamento. Resta inteso altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della l. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del regolamento.

L'Organizzatore darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 legge 136/2010.

- 10.11** Fatturazione elettronica tra privati: al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio codice destinatario a sette cifre.

11. DICHIARAZIONI MENDACI E ISCRIZIONE IMPRESE RAPPRESENTATE

- 11.1** Qualora l'Organizzatore riscontrasse che l'Espositore si è iscritto alla Manifestazione sotto falso nome o falsa denominazione sociale o tramite l'uso di un nome o una denominazione sociale esistenti ma che non appartengono all'Espositore presente alla Manifestazione, potrà essere disposta l'immediata chiusura dello stand e l'immediata interruzione dell'eventuale servizio della piattaforma digitale di Artigiano in Fiera (di cui all'Allegato 2) a prescindere dalla presenza o meno dei requisiti di ammissione dell'Espositore presente alla Manifestazione o del soggetto di cui utilizza nome o denominazione sociale. Gli stessi saranno inoltre entrambi esclusi dalle successive edizioni della Manifestazione. A tal fine, onde verificare il rispetto del presente divieto, l'Organizzatore si riserva il diritto di svolgere ogni opportuno controllo su scontrini, dispositivi pos, merce e tutto quanto presente nello stand. L'Organizzatore si riserva di procedere in ogni opportuna sede, civile e penale, nei confronti dell'Espositore e del suo prestanome.

- 11.2** L'Espositore (in particolare in caso di partecipazioni collettive, di società di import-export o condivisione di stand) è tenuto a specificare la ragione sociale e relativi dati (sede legale, p.iva, recapiti telefonici e eventuale e-mail) di tutte le imprese eventualmente rappresentate o presenti nello stand. A tal fine si precisa che ogni impresa rappresentata è tenuta a compilare e sottoscrivere la Domanda di Ammissione per aziende presenti in stand collettivi inviata all'Espositore con la notifica dello stand.

- 11.3** Per ciascuna delle imprese rappresentate l'Espositore è tenuto a corrispondere la Quota di Iscrizione. Per ciascuna azienda rappresentata l'Espositore è tenuto a presentare i documenti richiesti (vedi articolo 4.2).

12. PAGAMENTI ESTRATTO CONTO - EXIT PASS

Durante la Manifestazione, Fiera Milano provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari non ancora pagate, nonché eventuali altri addebiti. **Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentate entro la chiusura della manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate.** L'estratto conto verrà pubblicato sul portale espositore di Fiera Milano ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al portale espositore di Fiera Milano. L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l'uscita; tali pass saranno abilitati all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

13. ASSEGNAZIONE, DIMENSIONI DEGLI STAND E RICHIESTA DI CAUZIONE

- 13.1** L'assegnazione dello stand è valida solo per il Richiedente/Espositore, cui verrà intestata. L'Espositore può occupare solo gli spazi assegnati e nessuno spazio ulteriore, in particolare corsie, spazi comuni e uscite di sicurezza. È pertanto vietato all'Espositore occupare con i propri prodotti o con altro materiale qualsiasi spazio al di fuori di quello previsto dal documento di assegnazione dello stand (di seguito **Divieto di occupazione abusiva**). Ove l'Espositore occupasse abusivamente durante la Manifestazione con i propri prodotti o con altro materiale spazi ulteriori a quelli assegnati, dallo stesso sarà dovuta all'Organizzatore **la penale indicata nel Tariffario sanzioni allegato al Regolamento (di seguito Penale per occupazione abusiva)**.

- 13.2** L'ammissione alla Manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand avvengono compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive, alle presenze regionali e alle varie presenze individuali. L'ordine cronologico di ricevimento delle Domande di Ammissione è adottato quale principale criterio per l'assegnazione degli spazi.

- 13.3** La maglia espositiva della manifestazione non consente l'assegnazione di metrature diverse da quelle indicate nel Regolamento (moduli di 12,5 metri quadrati e multipli). Pertanto gli stand delle dimensioni richieste dai Richiedenti verranno assegnati sino ad esaurimento, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 13.1 anche sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle Domande di Ammissione.

13.4 L'assegnazione degli stand viene effettuata dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale della Manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori geografici e merceologici e delle indicazioni espresse dal Richiedente.

13.5 In ogni caso, l'Organizzatore ha facoltà di modificare l'ubicazione e il collocamento dello stand già assegnato, oppure di modificarne la conformazione o le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano necessario e/o opportuno.

13.6.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente art. 13, resta inteso che in caso di assegnazione da parte dell'Organizzatore di metrature diverse rispetto a quelle indicate nella Domanda di Ammissione, l'Organizzatore conterà gli eventuali conguagli (il "Conguaglio") emettendo, a seconda dei casi, le relative fatture e/o note di credito.

13.6.2 Il pagamento da parte dell'Espositore dell'eventuale fattura relativa al Conguaglio dovrà essere effettuato dall'Espositore stesso, nei modi indicati nel presente regolamento, a vista, pena la risoluzione di diritto del Regolamento ex art. 1456 c.c. ed il conseguente divieto di partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione così come previsto e precisato nei precedenti art. 10.4 e 10.5.

13.7 L'Organizzatore al momento della notifica di assegnazione dello stand avrà la facoltà di chiedere all'Espositore il pagamento immediato di una somma di denaro con valenza di cauzione infruttifera (di seguito **Cauzione**) a garanzia del rispetto da parte dell'Espositore degli obblighi e divieti sanciti dagli articoli 6.2 (Divieto di esposizione abusiva), 13.1 (Divieto di occupazione abusiva) e 25.2 (Divieto di attività fuori spazio espositivo) del Regolamento.

Se l'Espositore sarà rispettoso, nel corso dell'intera Manifestazione, degli obblighi e divieti sanciti dagli articoli 6.2 (Divieto di esposizione abusiva) 13.1 (Divieto di occupazione abusiva) 25.2 (Divieto di attività fuori spazio espositivo) del Regolamento, allora la Cauzione verrà restituita all'Espositore entro 15 giorni dal termine della Manifestazione.

Diversamente, in caso di violazione da parte dell'Espositore di uno o più degli obblighi e divieti sanciti dagli articoli 6.2 (Divieto di esposizione abusiva) 13.1 (Divieto di occupazione abusiva) e 25.2 (Divieto di attività fuori spazio espositivo) del Regolamento, allora l'Organizzatore avrà diritto ad ottenere le relative Penali (art. 6.3.V.3 Penale per esposizione abusiva - art. 13.1 Penale per occupazione abusiva - art. 25.4 Penale per attività fuori spazio espositivo) trattenendo a soddisfazione delle medesime e nella misura corrispondente, la Cauzione versatagli dall'Espositore.

14. DIVIETO DI CESSIONE - PENALE

È vietata la cessione totale o parziale, a qualsivoglia titolo, dello stand assegnato. In caso di accertata violazione di tale divieto, il presente rapporto contrattuale disciplinato dal Regolamento si risolve di diritto, e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Con-

guaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **una penale pari al triplo della somma del Canone, della Quota di Iscrizione e del Conguaglio di spettanza dell'Espositore a fronte della notifica assegnazione stand**. I beni, le merci e gli allestimenti introdotti ed esposti abusivamente dal cessionario potranno essere rimossi dall'Organizzatore a rischio e spese dell'Espositore.

15. RECESSO DELL'ESPOSITORE E PENALE

15.1 L'Espositore può recedere dal contratto tramite l'invio di una raccomandata a.r. o PEC all'indirizzo amministrazione@gefi-pec.gestioneriere.com (o se inviata da Paese diverso dall'Italia con altra modalità equipollente) che deve pervenire all'Organizzatore entro il Secondo Termine. In tal caso:

1. se lo stand lasciato libero è riassegnato ad un altro richiedente, l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto di ritenere, a titolo di penale, l'Acconto; se l'Acconto è ancora dovuto, l'Espositore è tenuto a corrisponderlo sempre a titolo di penale;
2. qualora lo stand non sia assegnato ad altro Richiedente, l'Espositore che ha receduto deve corrispondere l'intero Canone (Acconto + Saldo) a titolo di penale.

15.2 Qualora il recesso - espresso con le modalità di cui all'art. 15.1 - pervenga dopo il Secondo Termine, l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere l'intero Canone a titolo di penale. Qualora, per qualsivoglia ragione il Canone non sia stato ancora corrisposto per intero, l'Organizzatore e Fiera Milano potranno trattenere le somme già corrisposte ed esigere il pagamento del saldo.

16. MANCATO O RITARDO ARRIVO

16.1 Qualora l'Espositore - per qualsivoglia motivo - non prenda possesso dello stand assegnatogli entro il **4 dicembre 2026, ore 13.00**, o qualora si presenti a Manifestazione iniziata, l'Organizzatore ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale disciplinato dal regolamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato.

16.2 Le somme corrisposte o ancora dovute dall'Espositore per il pagamento del Canone saranno trattenute e/o richieste a titolo di penale e nulla potrà essere richiesto dall'Espositore a qualsiasi titolo o ragione. In caso di mancata occupazione dello stand da parte dell'Espositore, l'Organizzatore si riserva il diritto di escludere l'Espositore dalle successive edizioni della manifestazione ed il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Conguaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **una penale pari al triplo della somma del Canone, della Quota di Iscrizione e del Conguaglio di spettanza dell'Espositore a fronte della notifica assegnazione stand**.

17. SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO DEGLI STAND

L'allestimento della parte interna degli stand dovrà essere realizzato osservando strettamente le norme contenute nel "Regolamento Tecnico" che l'espositore dichiara di conoscere. L'Espositore è tenuto in ogni caso a presentare preventivamente all'Organizzatore il progetto di allestimento perché questi l'approvi.

18. SORVEGLIANZA DEGLI STAND

18.1 La sorveglianza generale dei padiglioni viene effettuata da Fiera Milano. Tuttavia la responsabilità della custodia e della sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto ed esposto compete unicamente ai rispettivi Espositori per tutto l'orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Manifestazione, sia nei periodi di montaggio e di smontaggio. L'Organizzatore e Fiera Milano non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quanto altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico. Per i parcheggi all'interno del quartiere fieristico: l'Organizzatore e Fiera Milano non si assumono alcuna responsabilità di custodia e per danni o furti per i veicoli in sosta all'interno del Quartiere Fieristico. La sosta è consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno solo negli spazi di parcheggio e durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico.

18.2 È fatto obbligo, pertanto, agli Espositori che presentano oggetti facilmente asportabili di essere presenti nello stand puntualmente all'orario di apertura dei padiglioni e di presidiare lo stand medesimo fino alla chiusura serale. Gli oggetti di valore facilmente asportabili dovranno essere riposti ogni sera in cassetti o armadi.

In particolare, gli Espositori che presentano oreficeria e gioielleria dovranno:

1. verificare la funzionalità ed efficienza delle serrature di sicurezza degli ingressi degli stand;
2. verificare la chiusura interna ed esterna delle vetrine;
3. garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata espositiva;
4. limitare la presenza dei preziosi fuori dagli armadi blindati e/o casseforti;
5. adottare la massima cautela nelle fasi di presentazione di preziosi ai potenziali compratori;
6. utilizzare esclusivamente casseforti e/o armadi di sicurezza per la custodia dei preziosi all'interno del Quartiere;
7. in nessun caso utilizzare armadietti e/o contenitori privi delle adeguate caratteristiche di sicurezza.

19. SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

19.1 L'Organizzatore realizza il sito ufficiale (o strumento equivalente) della Manifestazione che riporta l'elenco degli Espositori, la loro produzione e ogni informazione utile al pubblico per facilitare la visita alla Manifestazione. Dette informazioni (pubblicate sul sito o sullo strumento equivalente) sono tratte

dalla Domanda di Ammissione. L'Espositore, con l'accettazione del Regolamento, esonera l'Organizzatore da ogni responsabilità per errori e omissioni, salvo dolo o colpa grave.

19.2 Sul sito ufficiale (o strumento equivalente) della Manifestazione sarà inoltre, reso il servizio della piattaforma digitale di Artigiano in Fiera per tutti quegli Espositori che, secondo la disciplina riportata all'Allegato 2, avranno tempestivamente presentato domanda di attivazione del predetto servizio pagandone, altresì, tempestivamente la relativa quota di partecipazione.

20. CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)

Allo scopo di evitare le onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione e Fiera Milano provvede successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.

21. ASSICURAZIONI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Polizza "All Risks" beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio).

L'Espositore deve obbligatoriamente disporre di Polizza "All Risks" (Tutti i rischi) sul valore complessivo di tutte le merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fiera con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. In caso di rivalsa del proprio Assicuratore, l'Espositore garantisce di tenere indenni i Soggetti sopra indicati.

Fiera Milano fornisce all'Espositore, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una polizza "All Risks" (Tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, per un capitale di € 25.000,00.

È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione.

Tale polizza assicurativa non avrà effetto in caso di:

- abbandono anticipato dello stand;
- ritardo senza preavviso, del ritiro dei materiali lasciati nel Quartiere.

N.B.: ai fini della presente copertura, si segnala che non si assicurano software, denaro, beni ed effetti personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: devices personali, smartphone, fotocamere, borse, documenti, vestiti, chiavi, apparecchiature videofotografiche, ecc.).

Nel Portale Espositori, sezione Gestisci Documenti - Assicurazioni, troverà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa "All Risks", fornita a titolo gratuito da Fiera Milano.

Per ulteriori informazioni contattare:

Marsh S.p.A.

Tel. (+39) 02 48538909 e-mail: fiera.milano@marsh.com

22. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

22.1 A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare, senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

Si precisa che tale copertura agisce in secondo rischio rispetto a quella attivata dagli Espositori, vedasi Regolamento Tecnico del Quartiere Fieramilano.

22.2 Limitazioni di responsabilità – L'Espositore/co-Espositore, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc.

Anche per i danni diretti, posto che ciascun Espositore/co-Espositore è custode degli spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti, l'Espositore/co-Espositore si assume ogni responsabilità ed esonera espressamente Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o eccedenti rispetto a quanto stabilito all'Art. 21 che precede.

L'Espositore/co-Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà prestazioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali. Pertanto, l'Espositore/co-Espositore soggetto a tali restrizioni, non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse subire all'interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di proprietà/in gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi.

23. DANNI AGLI STAND

23.1 Gli Espositori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge in vigore e delle altre norme di cui al Regolamento Tecnico (come definito al successivo art. 26) per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

23.2 Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli Espositori. Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi.

23.3 È vietato manomettere, modificare o rimuovere le strutture di allestimento fornite dall'Organizzatore, con particolare riguardo ai fascioni superiori degli stand. In caso di violazione di tale divieto, l'Espositore è tenuto a corrispondere tutte le spese di ripristino delle strutture e lo stesso potrà essere escluso dalle edizioni successive della Manifestazione.

24. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E NORME SUPPLEMENTARI

24.1 L'Organizzatore si riserva di stabilire – anche in deroga al presente Regolamento – norme giudicate opportune a meglio regolare il funzionamento della Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme hanno valore equipollente al presente Regolamento e ne divengono parte integrante.

24.2 Gli Espositori si impegnano sin da ora a rispettare le norme di ordine pratico (orari d'ingresso; porte di ingresso; sosta dei veicoli senza autorizzazione e/o in zone vietate ecc. ... di seguito le "Avvertenze per gli Espositori") che l'Organizzatore trasmette loro in prossimità della data della Manifestazione. Il mancato rispetto di tali norme potrà comportare l'immediata chiusura dello stand, l'esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione e la richiesta di ulteriori danni.

25. DIVIETI

25.1 È in generale vietato comportarsi in modo da arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazione e ai suoi scopi o in modo non conforme al decoro. Fatti salvi altri divieti di cui al Regolamento, è tassativamente proibito:

1. la messa in azione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione dell'Organizzatore;
2. la distribuzione di materiale informativo o pubblicitario e l'esposizione di manifesti all'esterno del proprio stand;
3. ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all'esterno degli stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del quartiere espositivo. All'interno degli stand è consentito l'utilizzo di videoriproduttori per la presentazione dei prodotti esposti, previa autorizzazione dell'Organizzatore;
4. l'esposizione, anche all'interno degli stand, di cartelli o manifesti riguardanti concorsi indetti da enti, organizzazioni, stampa di informazione o specializzata, salvo specifica autorizzazione scritta dell'Organizzatore;
5. l'esposizione all'interno e/o all'esterno dello stand di immagini o prodotti di qualsivoglia genere che offendano la pubblica decenza, la Manifestazione o l'Organizzatore;
6. qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile;
7. riprese fotografiche e/o televisive e produzione di disegni all'interno dell'area espositiva senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Organizzatore;
8. la permanenza negli stand o nel Quartiere Fiera Milano durante le ore di chiusura;

9. sostare veicoli, riferibili anche indirettamente all'Espositore, in zone poste all'interno del Quartiere Fiera Milano senza che l'Espositore abbia preventivamente ottenuto dall'Organizzatore la relativa autorizzazione alla sosta e/o al parcheggio. E' altresì obbligatorio parcheggiare nelle zone autorizzate dall'Ente Organizzatore. Qualora i suindicati veicoli venissero individuati nel quartiere in sosta notturna e privi di autorizzazione, incorreranno nel pagamento di una penale (vedasi articolo 9.13 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano).
- 25.2** All'Espositore è vietato esercitare qualsiasi tipo di attività al di fuori del proprio spazio espositivo comprese vendita, tentata vendita o azioni di promozione commerciale a meno di deroghe espressamente autorizzate dagli organizzatori (**Divieto di attività fuori spazio espositivo**).
- 25.3** L'organizzatore si riserva la facoltà di autorizzare sconfini di merce di ciascuno stand, solo una volta verificato che la larghezza delle corsie sia tale da garantire il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio e previo pagamento degli spazi occupati secondo i prezzi al metro quadro previsti da questo Regolamento.
- 25.4** In caso di violazione dell'articolo 25.2 l'Organizzatore potrà effettuare l'immediata chiusura dello stand, la rimozione di tutti i prodotti in esso contenuti ed il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione, Quota servizi aggiuntivi e Conguaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **la penale indicata nel Tariffario sanzioni allegato al Regolamento (Penale per attività fuori spazio espositivo)**.
- 25.5** È inoltre vietata la permanenza negli stand o nel Quartiere Fiera Milano di prodotti e/o materiali lasciati incustoditi oltre il periodo di smontaggio degli stand. Scaduto tale termine, l'Organizzatore ha diritto di ritenere tali prodotti e/o materiali finché non saranno corrisposte le spese di custodia e tutte le somme eventualmente ancora dovute. Decorso 15 giorni dalla fine della Manifestazione, l'Organizzatore si riserva il diritto di vendere la merce trattenuta nelle forme previste dall'art. 2797 c.c..
- 25.6** In caso di violazione dell'articolo 25.1 (9), l'Organizzatore e/o Fiera Milano, anche a mezzo di incaricati, potranno procedere alla rimozione forzata dei veicoli in sosta in zone vietate e/o in zone per la cui occupazione l'Espositore non abbia preventivamente ottenuto dall'Organizzatore la relativa autorizzazione, a rischio e spese esclusivamente dell'Espositore. E' inteso che l'Espositore rinuncia sin da ora a qualsiasi indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso conseguente ad eventuali danni ai veicoli forzosamente rimossi e/o ai beni ivi contenuti, tenendo manlevati ed indenni, sin da ora, l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni dannosa conseguenza e richiesta di danno in genere, avanzata anche da terzi, derivante: (x) dalla predetta forzata rimozione; (y) dall'eventuale mancata osservanza da

parte dell'Espositore degli obblighi di cui al punto 25.1 (9). Nelle suddette ipotesi l'Organizzatore si riserva sin da ora di applicare una penale pari a 210,00 euro (duecentodieci/00 euro).

26. SICUREZZA - NOMINA DEL RESPONSABILE

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuridica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano che dichiara espressamente di conoscere in ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D.lgs. 81/08, c. 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio degli stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore stesso.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D.M. medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli a campione e comportare la chiusura immediata dello stand fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal quartiere fieristico il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, c. 1, lett. u); 21, c. 1, lett. c); 26, c. 8 del D.lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno e/o della carta di identità leggibile e in corso di validità.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori verrà informato della contestazione.

L'Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" (di seguito RSE) figura che, ai fini della sicurezza

za, assume nei confronti di tutti i soggetti interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della sua permanenza all'interno del quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, l'RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio).

Il nominativo del RSE e tutti i riferimenti (mail, telefono ecc.), devono essere comunicati all'Organizzatore (e per tramite di quest'ultimo a Fiera Milano), prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e l'introduzione dei materiali nel quartiere fieristico.

Presso l'Organizzatore verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei RSE degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio RSE, ha l'obbligo di coordinarsi con gli altri RSE degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del RSE, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organizzatore.

L'obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell'art. 26 del D.lgs. 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, secondo le previsioni del D.I. del 22/07/14.

Tale documentazione dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma espositori di Fiera Milano, che ricordiamo essere a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell'Ordine), e dovrà essere presente presso lo stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi).

26BIS. GESTIONE RIFIUTI

La raccolta, la detenzione, il trasporto, il recupero dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

È obbligo dell'Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo al loro conferimento presso gli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, in base alla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento Tecnico l'Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all'Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.). L'Espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti direttamente o avvalendosi dei professionisti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consultabile all'indirizzo: www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti.

Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi, materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.).

L'Espositore, che deve garantire la corretta gestione degli scarti e de-

gli sfridi di lavorazione dei materiali impiegati per l'allestimento del proprio spazio espositivo e considerare sin dalla fase di progettazione, anche la produzione dei rifiuti ad essa collegata, dovrà presentare ai sensi del Regolamento Tecnico nel Portale Espositori di Fiera Milano un accordo commerciale con una società di gestione dei rifiuti incaricata per l'allontanamento dei medesimi dal quartiere fieristico o un documento analogo che fornisca evidenza delle modalità di gestione che intende adottare.

Sono esclusi dall'obbligo invece durante la manifestazione, i rifiuti derivanti dalla pulizia straordinaria dello stand, eseguita dalle imprese incaricate da FIERA MILANO S.P.A..

In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una penale fino a € 5.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente.

L'Espositore è tenuto all'osservanza di tutti i regolamenti locali vigenti e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana, adottato dal Comune di Rho - ai sensi dell'art. 198, c.3 del D.Lgs. 152/2006 - durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore ed i suoi incaricati sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, separandoli per tipologia e natura nei cestini dislocati all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne appositamente attrezzate. In tal modo potrà essere garantita la gestione distinta delle diverse tipologie di rifiuti e promosso il loro recupero in filiere controllate.

Durante i giorni di manifestazione in esterno ai padiglioni sono disponibili per gli espositori aree appositamente attrezzate e dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti. È possibile depositare soltanto rifiuti di natura urbana, separandoli tra: carta, cartoni, plastica, frazione organica e vetro-metallo/lattine, che Fiera Milano avvia al circuito di raccolta pubblico del Comune di Rho. Per rifiuti differenti da tali tipologie, quali ad esempio oli di frittura esausti, sarà cura dell'espositore provvedere all'allontanamento dal quartiere per mezzo di un proprio fornitore incaricato.

27. MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE PRESENTI NEL QUARTIERE FIERA

Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera. A titolo semplificato e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano potranno essere previste:

1. particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) anche eventualmente differenziate per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
2. controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o

- da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i con conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;
3. variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;
 4. rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

27BIS. CONTROLLI

Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidata al personale di Ge.Fi. S.p.A., ai competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricate.

28. TRASMISSIONI SONORE E ALTOPARLANTI

- 28.1 La riproduzione di musica nello stand è vietata.** Potrà essere consentita **solo previa autorizzazione dell'Organizzatore**, il quale verificherà preventivamente il contenuto della musica che si intende diffondere e determinerà il volume di riproduzione della stessa. In ogni caso il volume della musica autorizzata non potrà mai essere superiore a 85 decibel. Fanno eccezione eventi autorizzati dall'Organizzatore che potranno per brevi momenti superare tale soglia; in ogni caso non si potranno superare i 100 decibel. Eventuali altoparlanti dovranno essere orientati verso l'interno dello stand assegnato e sempre previa verifica ed autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso l'Espositore violi i diritti in materia di proprietà intellettuale in ordine alla riproduzione di musica anche se autorizzata dall'Organizzatore medesimo.

- 28.2** In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti di cui al precedente artt. 28.1, l'Organizzatore potrà far chiudere lo stand ed il rapporto contrattuale disciplinato dal presente Regolamento si risolve di diritto e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 e 13.6.1 (Canone, Quota d'Iscrizione e Conguaglio) o di pretenderle se non ancora corrisposte, ed in aggiunta è dovuta all'Organizzatore **una penale pari al triplo della somma del Canone, della Quota di Iscrizione e del Conguaglio di spettanza dell'Espositore a fronte della notifica assegnazione stand** e potrà escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

- 28.3** Fiera Milano e l'Organizzatore possono utilizzare gli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza.

29. TUTELA DEL DIRITTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 29.1** L'Organizzatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità nel caso l'Espositore violi i diritti in materia di proprietà intellettuale (diritto d'autore, diritto di marchi e/o brevetto).
- 29.2** In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Espositore deve preventivamente assolvere al pagamento dei diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41 e successive modifiche e/o integrazioni.

30. FORZA MAGGIORE, SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

- 30.1** In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o la Manifestazione potrà venire del tutto soppressa.
- 30.2** In quest'ultimo caso, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartisce tra gli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadri sottoscritti, le somme residue, nei limiti dell'anticipo già corrisposto dal singolo Espositore.
- 30.3** Sempre in caso di soppressione della Manifestazione per cause di forza maggiore, le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate.

30.4 In qualunque caso di soppressione della Manifestazione il servizio Piattaforma digitale di Artigiano in Fiera continuerà ad essere reso nei modi, termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 2.

30.5 Gli Espositori esonerano l'Organizzatore e Fiera Milano da responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che l'Espositore abbia riportato a causa della soppressione della Manifestazione per forza maggiore.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE

31.1 L'Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito il "GDPR") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni ("Informazioni") riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali, per le quali è richiesto anche all'Espositore (persona giuridica, ente o associazione) di rilasciare il preventivo consenso richiesto per l'invio di tali comunicazioni a fini di marketing diretto.

31.2 I Dati Personali riferiti all'Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, indicati nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione (anche, ad es., eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand) sono raccolti e trattati dall'Organizzatore GE.FI. S.p.A. e da Fiera Milano S.p.A., quali autonomi Titolari per le attività di rispettiva competenza, nei termini descritti, rispettivamente, nelle informative privacy allegate al presente Regolamento quali Allegato 3A (informativa GE.FI. S.p.A.) e Allegato 3B (informativa Fiera Milano S.p.A.).

31.3 Le informative allegate di cui al precedente comma sono rese dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e l'Espositore si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori) cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. a tali fini e a manlevare e/o indennizzare l'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.

32. USO DI IMMAGINI DELL'ESPOSITORE ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE

In relazione alle immagini che riguardano l'Espositore, il relativo stand e/o i suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell'ambito della Manifestazione, il medesimo Espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del GDPR, della raccolta e del trattamento di tali immagini da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. e della loro possibile diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, e concede a titolo gratuito a questi ultimi soggetti il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941, all'uopo autorizzando senza alcuna restrizione l'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione/promozione, la TV, ecc.) e di diffusione via internet (sito web, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche online, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge.

A tal fine, l'Espositore dichiara e garantisce all'Organizzatore e a Fiera Milano S.p.A. di aver provveduto a: (i) raccogliere, ove necessario e richiesto, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. dei dati relativi a loro foto, videoregistrazioni, ecc., inclusa la loro diffusione a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del GDPR; (ii) acquisire la liberatoria all'uso e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), l'Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte delle suddette persone al riguardo dell'indicato uso e divulgazione delle relative immagini di cui sopra.

33. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 33.1** Al presente regolamento si applica la legge italiana.
- 33.2** Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello redatto in lingua italiana.

34. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

L'Espositore dichiara:

Di essere a conoscenza delle disposizioni e del contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ("Modello") adottato dall'Organizzatore, così come pubblicati sul sito www.gestionefiere.com, e si impegna a rispettarne i contenuti, per quanto applicabili alla propria attività, e ad astenersi da comportamenti ad essi contrari. La violazione di detto impegno legittimerà l'Organizzatore alla risoluzione del contratto.

Di non essere imputato e di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Modello.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1

Repertorio Merceologico

ALLEGATO 2

Regolamento generale Servizio piattaforma digitale di Artigiano in Fiera

ALLEGATO 3A

Informativa privacy Ge.Fi. S.p.A.

ALLEGATO 3B

Informativa privacy Fiera Milano S.p.A.

ALLEGATO 4

Tariffario sanzioni

ALLEGATO 5

Artigiano in Fiera Stand Awards

REPERTORIO MERCEOLOGICO (ALLEGATO 1)

Abbigliamento e Accessori

- Abbigliamento Bambino
- Abbigliamento Donna
- Abbigliamento Uomo
- Accessori
- Pelletteria
- Pellicceria

Alimentari

- Alimentari da asporto
- Carne
- Condimenti e conserve
- Dolci
- Farina
- Formaggio
- Frutta
- Integratori alimentari
- Legumi e cereali
- Pasta
- Pesce
- Prodotti da forno
- Riso
- Salumi
- Verdura

Bevande

- Birra
- Caffè
- Liquori
- Sciroppi
- Succhi di frutta
- Tè tisane ed infusi
- Vino

Casa e Arredo

- Amici Animali
- Complementi d'arredo
- Detersione e fragranze per la casa
- Hobby e creatività
- Vernici ecologiche

Gioielli

- Anelli
- Bigiotteria
- Bracciali
- Ciondoli
- Collane
- Orecchini
- Spille

Salute e bellezza

- Accessori di bellezza
- Cosmetici
- Integratori
- Linea adolescenti
- Linea bimbo
- Prodotti corpo
- Prodotti per capelli
- Prodotti viso
- Profumi
-

Tempo libero e oggettistica

- Articoli sportivi e per outdoor
- Accessori per cellulari
- Cartoleria
- Giochi
- Strumenti Musicali

La casa innovativa

- Casa ecologica
- Climatizzazione
- Depurazione acqua
- Domotica
- Infissi e serramenti
- Sicurezza e sistemi di accesso

Servizi per la casa

- Altri servizi
- Carpenteria
- Decorazione
- Falegnameria
- Restauro
- Riparazioni elettriche
installazione impianti
- Tappezzeria

Servizi per la persona

- Cure estetiche
- Fotografia

Ristorante

Istituzioni per l'artigianato

Promozione del Turismo

Stampa di settore

INFORMATIVA PRIVACY GE.FI. S.P.A. (artt. 13-14 GDPR) - ESPOSITORI (ALLEGATO 3A)

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") a coloro che presentano domanda e/o partecipano alla manifestazione ARTIGIANO IN FIERA in qualità di Espositori (nonché ai relativi referenti, dipendenti, collaboratori e/o soggetti i cui dati personali siano comunicati a Ge.Fi. S.p.A. nell'ambito della partecipazione). Per i trattamenti effettuati da Fiera Milano S.p.A. in qualità di autonomo Titolare, si rinvia all'informativa privacy ALLEGATO 3B.

1) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è GE.FI. S.p.A. (di seguito, "Organizzatore" o "Ge.Fi."). Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - "DPO") contattabile alla seguente e-mail: dpo@artigianoinfiera.it.

2) Tipologia di dati trattati

Ge.Fi. potrà trattare, a titolo esemplificativo:

- dati identificativi e di contatto (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail);
- dati amministrativi e contrattuali (dati fatturazione, pagamenti, documentazione relativa alla domanda/partecipazione);
- dati relativi alla presenza e all'attività in manifestazione e ai servizi connessi (es. credenziali/utenze e contenuti associati alla partecipazione, informazioni su stand e attività richieste);
- immagini e contenuti multimediali ove l'Espositore/il personale venga ripreso o fotografato durante la manifestazione (nei limiti delle finalità e delle modalità indicate al punto 3).

3) Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati personali saranno trattati da Ge.Fi. per le seguenti finalità:

- a)** Gestione della domanda e della partecipazione alla manifestazione (inclusi: istruttoria domanda, ammissione, gestione rapporti precontrattuali/contrattuali, organizzazione e gestione logistica e operativa della partecipazione, gestione credenziali e accessi a eventuali portali/aree riservate di pertinenza dell'Organizzatore, assistenza e comunicazioni di servizio).
Base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali/contrattuali e/o di obblighi connessi alla partecipazione (art. 6.1.b GDPR).
- b)** Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e obblighi di legge (inclusa la gestione di fatturazione, pagamenti, contabilità e ogni adempimento previsto da norme applicabili).
Base giuridica: adempimento di obblighi legali (art. 6.1.c GDPR) e/o esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR).
- c)** Tutela dei diritti dell'Organizzatore (gestione di eventuali contestazioni, reclami, contenziosi; prevenzione e repressione di frodi/abusi; esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria). Base giuridica: legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR).
- d)** Documentazione e comunicazione della manifestazione (foto/video) (es. riprese e fotografie effettuate durante la manifestazione per finalità di documentazione, comunicazione istituzionale e

promozione della manifestazione e delle attività dell'Organizzatore tramite canali di Ge.Fi. e/o materiali informativi della manifestazione).

Base giuridica: legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR), nei limiti della normativa applicabile.

- e)** Invio newsletter e comunicazioni informative su manifestazione/servizi dell'Organizzatore

Invio di aggiornamenti, informazioni organizzative e comunicazioni relative a iniziative, eventi e servizi dell'Organizzatore collegati alla manifestazione.

Base giuridica: legittimo interesse del Titolare per comunicazioni strettamente collegate alla partecipazione e/o, ove richiesto, consenso (art. 6.1.a GDPR). In ogni caso, è sempre possibile opporsi in qualsiasi momento (v. punto 8).

- f)** Marketing/promozioni dell'Organizzatore (facoltativo)

Invio di comunicazioni promozionali e/o commerciali su iniziative e servizi dell'Organizzatore non strettamente collegati alla partecipazione.

Base giuridica: consenso (art. 6.1.a GDPR), revocabile in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Importante: per trattamenti (anche foto/video, servizi, sicurezza, gestione accessi o altri) effettuati direttamente da Fiera Milano S.p.A., si applica l'informativa ALLEGATO 3B.

4) Modalità del trattamento

Il trattamento avviene con strumenti cartacei e/o informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate.

5) Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti autorizzati e personale interno di Ge.Fi. incaricato della gestione della manifestazione;
- fornitori che supportano Ge.Fi. per servizi tecnici/organizzativi/amministrativi (es. gestione piattaforme, assistenza IT, servizi di comunicazione, consulenti, studi professionali), nominati se del caso Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- autorità pubbliche/enti competenti, quando previsto da obblighi di legge o su richiesta.

I dati non saranno diffusi salvo i casi di pubblicazione strettamente connessi alle finalità di documentazione/comunicazione della manifestazione (es. materiali informativi/istituzionali dell'Organizzatore) e nei limiti indicati al punto 3(d).

Previo consenso (art. 6.1.a GDPR) i dati potranno essere comunicati a terze parti quali allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori per loro autonomi trattamenti, quali titolari.

6) Trasferimento verso Paesi terzi

Qualora, per esigenze tecniche/organizzative, alcuni fornitori trattino dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, Ge.Fi. assicura che il trasferimento avverrà nel rispetto degli artt. 44 e ss. GDPR (es. decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses, misure supplementari ove necessarie).

7) Periodo di conservazione

I dati saranno conservati:

- per il tempo necessario a gestire domanda/partecipazione e i relativi adempimenti contrattuali;
- per il periodo imposto da obblighi di legge (es. contabili/fiscali);
- per il tempo necessario alla tutela dei diritti del Titolare (es. prescrizione dei diritti/azioni);
- per finalità di newsletter/marketing fino a opposizione o revoca del consenso (dove richiesto).

8) Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità nei casi applicabili), nonché:

- revocare il consenso eventualmente prestato (senza pregiudicare i trattamenti già effettuati);
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

9) Contatti privacy

Per esercitare i diritti o per informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Ge.Fi., è possibile contattare:
privacy-espositori-af@gestione fiere.com

10) Rinvio all'informativa di Fiera Milano S.p.A.

Per i trattamenti di dati personali effettuati da Fiera Milano S.p.A. quale autonomo Titolare del trattamento, si rinvia integralmente all'informativa privacy allegata al Regolamento come ALLEGATO 3B.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI FIERA MILANO S.P.A.

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (ALLEGATO 3B)

Nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano") quale Titolare del Trattamento (di seguito, il "Titolare") intende fornire alcune informazioni in ordine al trattamento dei dati personali che possono riguardare gli espositori, ove si tratti di imprese individuali, piccoli imprenditori, professionisti, ecc. ovvero i referenti degli espositori, qualora si tratti di società, enti od associazioni (nei cui confronti, come noto, il GDPR non è applicabile) (gli "Espositori" o, singolarmente "Espositore") rilasciati da questi nella domanda di partecipazione/ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: organizzatore/i della manifestazione, partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione, in relazione allo svolgimento delle attività indicate al paragrafo 3 della presente informativa privacy.

1. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fiera Milano S.p.A. con sede legale in Piazzale Carlo Magno, n. 1 - 20149, Milano (MI), sede amministrativa e operativa in Largo Fiera Milano n. 5 - 20017, Rho (MI) e indirizzo e-mail: privacy@fieramilano.it.

Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato presso il Titolare, ai recapiti di cui sopra, e all'indirizzo e-mail dpo@fieramilano.it

2. Categorie di dati personali trattati e fonte dei dati personali

Il Titolare tratta le categorie di dati personali dell'interessato (di seguito anche "Dati Personali") che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito: dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale, p.iva, etc.) recapiti o contatti (es. indirizzo e-mail, cellulare, etc.), dati economici e di pagamento, azienda di riferimento, qualifica, ruolo aziendale ricoperto e immagini (foto/video).

Qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l'interessato, il Titolare li acquisisce tramite l'operatore economico presso cui l'interessato presta la propria attività lavorativa, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: organizzatore/i della manifestazione, partner, società di informazioni commerciali, ecc.).

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- per eseguire le misure, gli obblighi normativi (i.e. formalità amministrative e contabili), fornire la copertura assicurativa e le prestazioni concernenti i servizi di quartiere (gestito da Fiera Milano, di seguito "Quartiere Fieristico") funzionali alla partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione e per svolgere le autonome attività di mantenimento e presidio della sicurezza del Quartiere Fieristico, sulla base degli obblighi posti a carico della stessa Fiera Milano quale gestore di tale Quartiere Fieristico.

Inoltre, i Dati Personali saranno, eventualmente, trattati per eseguire le misure, gli obblighi e le prestazioni concernenti i servizi direttamente richiesti dagli Espositori a Fiera Milano. Per tali casistiche, si rinvia alle specifiche informative privacy rese disponibili da Fiera Milano riguardo a ciascuno dei servizi a sé richiesti dall'Espositore;

- per svolgere le attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza necessarie e connesse all'erogazione dei servizi di cui alla lett. a);
- per svolgere le attività di elaborazione statistica in merito ai servizi di cui alla lett. a);
- per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria;
- per documentare e divulgare le caratteristiche del Quartiere Fieristico, il Titolare potrà effettuare foto e/o video. In tal caso, per quanto possibile, le riprese fotografiche e/o videoregistrazioni saranno effettuate senza trattare i Dati Personali dell'interessato (ossia senza che lo stesso risulti identificato e/o identificabile).

Per la finalità di cui alla lett. a), il Titolare tratta i Dati Personali sia per eseguire il contratto di cui l'interessato è parte, in caso di imprese individuali, piccoli imprenditori, professionisti, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR e/o per l'adempimento degli obblighi legali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

Per la finalità di cui alla lett. b), il Titolare tratta i Dati Personali per eseguire il contratto di cui l'interessato è parte, in caso di imprese individuali, piccoli imprenditori, professionisti, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR. Per la finalità di cui alla lett. c), il Titolare tratta i Dati Personali sulla base del proprio legittimo interesse, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ovvero sia il legittimo interesse del Titolare ad effettuare analisi aggregate circa la fornitura dei servizi di cui alla lett. a). Per la finalità di cui alla lett. d), il Titolare tratta i Dati Personali sulla base del proprio legittimo interesse, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ovvero sia per difendere i propri diritti in sede giudiziaria o stragiudiziale in caso di contestazioni o controversie.

Per la finalità di cui alla lett. e), qualora non potesse essere evitato, la base giuridica dell'eventuale trattamento sarà il legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ovvero sia il legittimo interesse del Titolare di documentare e divulgare, per mezzo di foto/video, le caratteristiche del Quartiere Fieristico.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del GDPR, con modalità sia analogiche sia digitali.

Il trattamento è svolto direttamente dal Titolare, tramite dipendenti e collaboratori, i quali sono stati autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei Dati Personali connesse al rapporto contrattuale e sono stati istruiti in tal senso.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Per le finalità di cui alle lett. a), b) e d) del paragrafo 3, i Dati Personali sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge che ne derivano. La mancata comunicazione dei Dati Personali comporta l'impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale e/o l'accesso al Quartiere Fieristico.

Per la finalità di cui alle lett. c) ed e) del paragrafo 3, l'Espositore resta libero di non rilasciare i Dati Personali e il loro mancato conferimento, anche parziale, non è pregiudizievole per l'Espositore.

6. Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali trattati per le finalità di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 3 saranno trattati fino alla cessazione della fornitura dei servizi e, alla loro cessazione, per le tempistiche previste dalle normative applicabili. I Dati Personali trattati per la finalità di cui alla lett. c) del paragrafo 3 saranno trattati per i sei (6) mesi successivi al termine della Manifestazione.

I Dati Personali trattati per la finalità di cui alla lett. d) del paragrafo 3 saranno trattati secondo i termini di prescrizione dei diritti esercitabili in materia.

I Dati Personali dell'interessato, eventualmente trattati per la finalità di cui alla lett. e) del paragrafo 3, saranno conservati per i cinque (5) anni successivi al termine della Manifestazione.

Salve le tempistiche necessarie alle operazioni tecniche di cancellazione e di back up, i Dati Personali dell'interessato verranno cancellati scaduti i termini di conservazione di cui sopra.

7. Destinatari dei Dati Personali

Per le finalità di cui al paragrafo 3, i Dati Personali potranno essere comunicati da Fiera Milano ad altre società del Gruppo Fiera Milano (v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito <https://www.fieramilano.it/azienda.html>), a società di fiducia che forniscono servizi amministrativi, organizzativi, tecnici e di sicurezza, quali, ad es., società di consulenza (società che effettuano servizi amministrativi, contabili e legali), società di recupero del credito, società di hosting, ecc. Le società che effettuano il trattamento dei Dati Personali per conto di Fiera Milano operano quali responsabili di tale trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I Dati Personali possono essere comunicati anche a soggetti i quali li tratteranno in qualità di titolari autonomi del trattamento, in forza di un obbligo di legge o in forza di un accordo vigente tra le parti.

I Dati Personali potranno essere trasferiti in Paesi terzi al di fuori dello SEE, solo nel rispetto delle decisioni della Commissione Europea che hanno riconosciuto l'adeguatezza della disciplina di protezione dei dati vigente in tali Paesi, o sulla base di garanzie adeguate (come le clausole contrattuali standard o norme aziendali vincolanti per i gruppi), oppure, in mancanza di tali condizioni, se il trasferimento è autorizzato dall'interessato o necessario per l'esecuzione del contratto con lo stesso o in suo favore.

8. Diffusione

I Dati Personali non verranno diffusi, ad eccezione dell'eventuale immagine dell'interessato che potrà essere oggetto di diffusione sul materiale divulgativo del Titolare, sul sito internet di quest'ultimo e sulle pagine dei relativi canali social (i.e. Facebook, Youtube, Instagram, X e LinkedIn). In tale ultimo caso, i social network e i relativi utenti potranno trasferire l'immagine in paesi situati al di fuori del SEE, ciascuno in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7, GDPR.

9. Diritti dell'interessato

Il GDPR garantisce all'interessato il diritto di accedere in ogni momento ai Dati Personali che lo riguardano ed ottenerne copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare, di chiedere la portabilità dei Dati Personali forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione del contratto. L'interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Il Titolare al quale l'interessato potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra, è Fiera Milano S.p.A. con sede legale in Piazzale Carlo Magno, n. 1 - 20149, Milano (MI), sede amministrativa e operativa in Largo Fiera Milano n. 5 - 20017, Rho (MI) e indirizzo e-mail: privacy@fieramilano.it

Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato presso la Società, ai recapiti di cui sopra, e all'indirizzo e-mail dpo@fieramilano.it

TARIFFARIO SANZIONI (ALLEGATO 4)

- **Divieto di esposizione abusiva:**
euro 250,00 al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- **Penale per occupazione abusiva:**
euro 250,00 al metro quadrato, oltre IVA di legge;
- **Divieto di attività fuori spazio espositivo:**
euro 250,00 al metro quadrato, oltre IVA di legge.

Regolamento Artigiano in Fiera Stand Awards (Allegato 5)

PREMESSE

- A. GE.FI. S.p.A. organizza la manifestazione denominata Artigiano in Fiera, piattaforma fieristica dedicata alla valorizzazione dell'artigianato, delle imprese artigiane, dei territori, delle culture produttive e delle relazioni tra artigiani e pubblico.
- B. Nell'ambito della Manifestazione, GE.FI. intende promuovere una cultura espositiva più evoluta, riconoscendo gli stand che esprimono in modo chiaro, ordinato, coerente e memorabile il valore del lavoro artigiano.
- C. L'iniziativa Artigiano in Fiera Stand Awards non ha la finalità di valutare la qualità intrinseca dei prodotti, il fatturato, la notorietà dell'impresa, la dimensione dello stand o il budget investito, ma la qualità della rappresentazione espositiva e dell'esperienza offerta al visitatore.
- D. Il presente Regolamento disciplina, in forma contrattuale, le finalità, le condizioni di partecipazione, le modalità operative, i criteri di valutazione, le cause di esclusione, la proclamazione e i vantaggi riconosciuti ai soggetti premiati.
- E. Questa iniziativa non costituisce un concorso o un'operazione a premio non rientrando nell'ambito applicativo della normativa sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
- F. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

1. DEFINIZIONI

VOCE	DISCIPLINA CONTRATTUALE
Organizzatore	GE.FI. S.p.A., società organizzatrice della Manifestazione e titolare del progetto Artigiano in Fiera Stand Awards.
Manifestazione	L'edizione 2026 di Artigiano in Fiera, organizzata da GE.FI. S.p.A. presso il quartiere fieristico indicato nella documentazione ufficiale.
Regolamento Generale	Le condizioni generali di partecipazione, il regolamento tecnico, le norme di sicurezza, le prescrizioni igienico-sanitarie, le disposizioni di allestimento e ogni altra regola applicabile alla Manifestazione.
Espositore o Artigiano	Il soggetto, persona fisica o giuridica, ammesso da GE.FI. alla Manifestazione e titolare del contratto di partecipazione o comunque autorizzato a esporre nello stand.
Stand	Lo spazio espositivo assegnato o autorizzato da GE.FI., comprensivo di allestimento, prodotti, materiali, grafiche, illuminazione, personale, modalità di relazione e contenuti di comunicazione.
Awards o Premi	I riconoscimenti denominati Artigiano in Fiera Stand Awards 2026, articolati nelle categorie indicate nel presente Regolamento.
Segreteria Premio	La struttura interna di GE.FI. che coordina il procedimento degli Awards – calendario, documentazione, schede, dossier e verbalizzazione – e verifica l'eleggibilità degli stand ai fini dell'attribuzione del Premio del Pubblico.
Commissione Tecnica	L'organo tecnico nominato o coordinato da GE.FI. per l'istruttoria, la valutazione tecnica, la redazione dei dossier, l'attribuzione delle Menzioni Speciali e il presidio della regolarità del processo di voto del Premio del Pubblico.
Giuria d'Onore	L'organo incaricato di individuare i vincitori dei Premi principali della Categoria A sulla base della shortlist e dei dossier predisposti dalla Commissione Tecnica.
Piattaforma ufficiale	Il sito, l'account, il pass digitale o altro sistema digitale ufficiale di Artigiano in Fiera attraverso cui sono gestite le votazioni del Premio del Pubblico.
Vantaggi	Gli sconti, i pacchetti di comunicazione, i badge, le targhe e gli ulteriori benefici non monetari indicati nel presente Regolamento.

2. NATURA E FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

- 2.1. Gli Awards sono istituiti per riconoscere gli stand che meglio interpretano la direzione culturale ed espositiva promossa da GE.FI.: chiarezza, ordine, storytelling, identità, accoglienza, autenticità, valorizzazione del prodotto, cura visuale, sostenibilità e qualità complessiva dell'esperienza di visita.
- 2.2. La finalità è educativa, reputazionale, commerciale in senso indiretto, relazionale e comunicativa: generare benchmark positivi, alzare lo standard complessivo della Manifestazione e rendere più leggibile il valore dell'artigianato agli occhi del pubblico.
- 2.3. Gli Awards non costituiscono certificazione di qualità del prodotto, certificazione d'origine, certificazione etica, attestazione tecnica, attestazione sanitaria, marchio di garanzia o approvazione commerciale dei prodotti esposti.
- 2.4. Il riconoscimento ha natura professionale e meritocratica nell'ambito della Manifestazione. L'eventuale comunicazione pubblica degli Awards deve essere coerente con tale natura e non costituisce una promozione commerciale ingannevole né una promessa di risultato economico per l'Espositore.

3. EFFICACIA CONTRATTUALE E ACCETTAZIONE

- 3.1. Il presente Regolamento costituisce allegato contrattuale alle condizioni di partecipazione alla Manifestazione ed è vincolante per l'Espositore dal momento della sottoscrizione, dell'adesione digitale, dell'accettazione della domanda di partecipazione o dell'effettiva presenza in Manifestazione, secondo le procedure adottate da GE.FI.
- 3.2. L'Espositore prende atto che la partecipazione agli Awards è funzionale alla corretta rappresentazione della Manifestazione e accetta che il proprio stand possa essere osservato, fotografato, valutato e, se selezionato, comunicato nell'ambito del progetto, nei limiti e alle condizioni del presente Regolamento.
- 3.3. In caso di contrasto con il Regolamento Generale della Manifestazione, prevale il Regolamento Generale per tutti gli aspetti di accesso, allestimento, sicurezza, igiene, pagamento, comportamento, autorizzazioni e utilizzo degli spazi.
- 3.4. GE.FI. può aggiornare le modalità operative degli Awards per esigenze organizzative, tecniche, legali, sanitarie, di sicurezza, di calendario o di tutela della regolarità della valutazione, purché le modifiche non alterino in modo arbitrario la finalità dell'iniziativa e siano comunicate con modalità ragionevoli agli Espositori interessati.

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

- 4.1. Sono potenzialmente ammessi agli Awards tutti gli Espositori regolarmente ammessi alla Manifestazione e presenti con uno stand effettivamente allestito e aperto al pubblico.
- 4.2. L'ammissione alla Manifestazione non determina automaticamente l'attribuzione di un Premio. L'Espositore ha diritto a essere trattato secondo criteri ragionevoli, trasparenti e non discriminatori, ma non ha diritto a ottenere valutazioni individuali, punteggi, classifiche o motivazioni analitiche, salvo quanto eventualmente comunicato da GE.FI.
- 4.3. Costituiscono requisiti minimi di eleggibilità: regolarità contrattuale e amministrativa (compresi i pagamenti); rispetto del Regolamento Generale; presenza effettiva durante la Manifestazione; stand decoroso, ordinato e sicuro; assenza di violazioni rilevanti in materia di sicurezza, igiene, allestimento, occupazione degli spazi, comportamento verso il pubblico e correttezza del voto.
- 4.4. In caso di stand collettivo, condiviso, istituzionale, consortile o affidato a più imprese, GE.FI. individua il soggetto candidato e l'eventuale beneficiario dei Vantaggi. L'eventuale beneficio economico, ove previsto, spetta di norma al titolare del rapporto contrattuale con GE.FI., salvo diversa decisione scritta dell'Organizzatore.
- 4.5. L'Espositore non è eleggibile, o decade dal riconoscimento, se al momento della proclamazione o dell'utilizzo dei Vantaggi risulta inadempiente verso GE.FI., coinvolto in condotte incompatibili con la Manifestazione o destinatario di contestazioni gravi e fondate relative allo stand o al comportamento tenuto in fiera.

5. CATEGORIE DEGLI AWARDS

5.1. Gli Awards sono articolati nelle seguenti categorie.

CATEGORIA	COMPETENZA	RICONOSCIMENTI
Categoria A Premi principali	Giuria d'Onore su shortlist validata dalla Commissione Tecnica	Grand Prix AF Stand Awards; Miglior Stand Moda, Tessile e Accessori; Miglior Stand Gioiello e Oggetto Prezioso; Miglior Stand Casa, Arredo e Design Artigiano; Miglior Stand Cosmesi, Bellezza e Cura della Persona; Miglior Stand Enogastronomico; Premio Evoluzione Espositiva.
Categoria B Premio del Pubblico	Visitatori registrati tramite Piattaforma ufficiale, con verifica di eleggibilità da parte della Segreteria Premio e presidio della regolarità del voto da parte della Commissione Tecnica	Premio allo stand che ottiene il maggior numero di voti validi del pubblico, secondo le regole del presente Regolamento.
Categoria C Menzioni Speciali	Commissione Tecnica	Next Generation Stand; Impresa Femminile in Mostra; Continuità; Ambasciatore dell'Eccellenza espositiva per area Italia, Europa, Africa, Asia, Americhe.

- 5.2. GE.FI. può precisare, accorpare o rinominare le categorie per esigenze merceologiche, organizzative o di comunicazione, senza modificare la sostanza dei criteri di qualità espositiva.
- 5.3. I riconoscimenti non si cumulano. Uno stand vincitore di un Premio principale della Categoria A è escluso dal Premio del Pubblico della Categoria B e dalle Menzioni Speciali della Categoria C; ogni stand può ricevere una sola Menzione Speciale. Ne consegue che ogni riconoscimento è attribuito a un Espositore diverso. Gli sconti e i pacchetti di comunicazione non sono in alcun caso cumulabili, salvo espressa decisione scritta di GE.FI.

6. PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE E CRITERI ESCLUSI

- 6.1. La valutazione riguarda lo stand come esperienza espositiva complessiva: spazio, prodotti, ordine, racconto, illuminazione, comunicazione visiva, materiali, accoglienza, relazione, autenticità percepita, accessibilità e capacità di far comprendere il valore artigiano.
- 6.2. Non sono criteri di merito: qualità intrinseca del prodotto; prezzo dei prodotti; fatturato realizzato; dimensione dello stand; budget investito; notorietà dell'impresa; numero di follower; appartenenza associativa, istituzionale, territoriale o geografica; simpatia personale dell'artigiano se non accompagnata da reale qualità dell'esperienza; sconti, omaggi, degustazioni o vantaggi offerti al visitatore.
- 6.3. La presenza di prodotti eccellenti, scenografie costose o superfici ampie non sostituisce la qualità della rappresentazione espositiva. GE.FI. intende premiare il modo in cui il valore artigiano viene raccontato, reso leggibile e fatto vivere al visitatore.

7. CATEGORIA A - CRITERI DEI PREMI PRINCIPALI

- 7.1. La Commissione Tecnica utilizza, per l'istruttoria, una griglia da 100 punti. La griglia costituisce riferimento tecnico e non genera una classifica automatica vincolante per la Giuria d'Onore.

CRITERIO	PUNTI	COSA VALUTA
Storytelling e identità	20	Capacità dello stand di raccontare chi è l'artigiano, l'identità dell'impresa, l'origine, l'originalità e il valore umano del lavoro.
Valorizzazione del prodotto	25	Ordine, gerarchia, leggibilità, selezione, esposizione non caotica e capacità di far percepire valore, differenze e qualità.
Esperienza del visitatore	15	Percorso, accoglienza, relazione, accessibilità, interazione, gestione dei flussi, chiarezza di visita e comfort complessivo.
Qualità visuale e tecnica	20	Illuminazione, materiali, grafiche, pulizia, ordine, manutenzione, coerenza estetica e qualità dell'allestimento.
Autenticità	10	Percezione di manualità, processo, cultura, origine, presenza reale dell'impresa e coerenza tra racconto e prodotto.
Sostenibilità e riuso	10	Uso responsabile di materiali, soluzioni riutilizzabili, riduzione degli sprechi e coerenza con una presenza espositiva sostenibile.

- 7.2. Per il Premio Evoluzione Espositiva, la Commissione Tecnica valuta il miglioramento sostanziale dello stand rispetto a precedenti partecipazioni documentabili, con particolare riferimento a ordine, leggibilità, racconto, immagine, relazione con il pubblico e coerenza dell'offerta.
- 7.3. Per le categorie merceologiche, GE.FI. può adottare adattamenti coerenti con il settore: ad esempio styling e fitting per moda; illuminazione e leggibilità del dettaglio per gioiello; ambientazione e proporzione per casa e arredo; pulizia, packaging e ingredienti per cosmesi; igiene, banco, flussi e racconto ingredienti per alimentare.

8. CATEGORIA A - PROCESSO OPERATIVO

- 8.1. La Segreteria Premio coordina calendario, strumenti di raccolta, schede, foto, punteggi, shortlist, dossier, comunicazioni interne e verbalizzazione essenziale del procedimento.
- 8.2. Durante la Manifestazione, gli Osservatori di padiglione effettuano una mappatura iniziale degli stand, associando ciascuno stand alla relativa area merceologica, acquisendo ove necessario fotografie standardizzate e segnalando gli stand potenzialmente candidabili.
- 8.3. La prima selezione può essere effettuata con scheda semplificata su cinque fattori: ordine e leggibilità; racconto chiaro; valorizzazione del prodotto; esperienza del visitatore; originalità espositiva. L'obiettivo è individuare una rosa di finalisti potenziali, non valutare in modo definitivo tutti gli stand.
- 8.4. La Commissione Tecnica visita gli stand potenzialmente finalisti, applica la griglia tecnica, redige una scheda sintetica e predispone per ciascun finalista un dossier composto da elementi fotografici, nota di merito, eventuali criticità e proposta di inquadramento nella categoria pertinente.
- 8.5. La Giuria d'Onore decide i vincitori della Categoria A sulla base della shortlist validata dalla Commissione Tecnica. La decisione della Giuria è assunta con criteri di merito, coerenza e rappresentatività e non è sindacabile dall'Espositore, salvo errore materiale o violazione manifesta del presente Regolamento.

9. CATEGORIA B - PREMIO DEL PUBBLICO

- 9.1. Il Premio del Pubblico è attribuito allo stand che ottiene il maggior numero di voti validi espressi dai visitatori registrati alla Manifestazione attraverso la Piattaforma ufficiale. Il riconoscimento non può essere attribuito a uno stand già vincitore di un Premio principale della Categoria A: in tal caso è attribuito allo stand successivo in classifica che risulti eleggibile. La classifica completa dei voti resta documento interno di GE.FI.
- 9.2. Il voto del pubblico è un voto di preferenza complessiva. I visitatori sono invitati a votare lo stand che, a loro giudizio, ha saputo raccontare meglio il valore dell'artigianato attraverso chiarezza, accoglienza, memorabilità, valorizzazione del prodotto, autenticità percepita e coerenza complessiva dell'esperienza espositiva.
- 9.3. La formula guida del Premio del Pubblico è: "Vota lo stand che ti ha fatto capire, vivere e ricordare meglio il valore dell'artigianato".

- 9.4.** La meccanica ordinaria è: un visitatore registrato = un voto = uno stand. Il visitatore accede tramite pass, account o altra credenziale ufficiale, visualizza il messaggio guida, cerca o seleziona lo stand, conferma un solo voto complessivo e può eventualmente inserire una motivazione facoltativa, breve e non vincolante.
- 9.5.** Il visitatore non assegna punteggi sui singoli criteri. I criteri hanno funzione educativa e orientativa, non tecnica. La motivazione facoltativa, ove prevista, può essere utilizzata per finalità di comunicazione e storytelling, ma non incide sul risultato.
- 9.6.** Il pubblico non valuta la qualità tecnica del prodotto, il prezzo, il fatturato, la dimensione dello stand, il budget investito, la notorietà dell'impresa, la provenienza geografica o eventuali vantaggi commerciali ricevuti.
- 9.7.** La votazione si svolge nelle finestre temporali comunicate da GE.FI. Per l'edizione 2026 la Manifestazione si svolge dal 5 al 13 dicembre 2026 e la chiusura del voto è fissata alle ore 16.00 di giovedì 10 dicembre 2026, ossia il giorno precedente la proclamazione, salvo diversa comunicazione per esigenze tecniche o organizzative.
- 9.8.** Sono nulli i voti duplicati, irregolari, generati con strumenti automatizzati, riconducibili a manipolazione tecnica, espressi tramite credenziali non valide o acquisiti mediante pressioni, scambi, premi, omaggi, incentivi economici o altre condotte contrarie al presente Regolamento.
- 9.9.** La Commissione Tecnica non determina il vincitore del Premio del Pubblico e non ne verifica l'eleggibilità, che è compito della Segreteria Premio. La Commissione Tecnica presidia la regolarità del processo di voto e l'assenza di comportamenti contrari al Regolamento. In presenza di irregolarità rilevanti può proporre a GE.FI. l'annullamento di singoli voti, l'esclusione dello stand, la sospensione della votazione o il ricalcolo dei voti validi.
- 9.10.** In caso di parità tra due o più stand, prevale lo stand con migliore valutazione di eleggibilità e qualità espositiva espressa dalla Commissione Tecnica secondo i criteri del Premio del Pubblico. In caso di ulteriore parità, decide GE.FI. su proposta motivata della Commissione Tecnica.

10. CATEGORIA C - MENZIONI SPECIALI

- 10.1.** Le Menzioni Speciali sono attribuite dalla Commissione Tecnica. Non costituiscono una seconda classifica generale, ma valorizzano casi esemplari per profilo, storia, identità, provenienza, capacità narrativa o valore di benchmark.
- 10.2.** La sola appartenenza anagrafica, di genere, territoriale, geografica, istituzionale o associativa non è sufficiente per ottenere una Menzione Speciale. Ogni Menzione deve essere motivata da reale qualità espositiva.
- 10.3.** La Commissione Tecnica utilizza una scheda sintetica da 100 punti, composta da 50 punti di qualità espositiva generale e 50 punti di coerenza con la specifica Menzione.

QUALITÀ ESPOSITIVA GENERALE	PUNTI	COSA VALUTA
Coerenza con la filosofia del Premio	10	Stand consapevole, ordinato, leggibile e coerente con l'obiettivo di valorizzare il lavoro artigiano.
Storytelling, identità e processo	10	Racconto di persona, impresa, origine, cultura, manualità e processo produttivo.
Valorizzazione del prodotto	10	Prodotti presentati con ordine, gerarchia, leggibilità e capacità di farne percepire il valore.
Cura visuale e tecnica	10	Allestimento, luci, grafiche, materiali, pulizia e manutenzione adeguati e coerenti.
Esperienza del visitatore	10	Accoglienza, accessibilità, relazione e comprensione da parte del pubblico.

- 10.4.** Nessuna Menzione dovrebbe essere attribuita a stand che non raggiunga almeno 30/50 nella qualità espositiva generale, salvo motivazione specifica della Commissione Tecnica approvata da GE.FI.
- 10.5.** La Commissione Tecnica può non assegnare una o più Menzioni Speciali qualora nessuno stand raggiunga una qualità espositiva adeguata o una coerenza sufficiente con la specifica Menzione. La mancata assegnazione non genera pretese o contestazioni da parte degli Espositori.

11. ORGANI DI VALUTAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RISERVATEZZA

- 11.1.** GE.FI. nomina o coordina la Segreteria Premio, gli Osservatori di padiglione, la Commissione Tecnica, la Giuria d'Onore e il Responsabile del procedimento interno.
- 11.2.** La Giuria d'Onore può essere composta da rappresentanti istituzionali, soggetti sponsor, esperti di design, comunicazione, retail, cultura fieristica, artigianato, lifestyle, marketing, visual merchandising o altri profili ritenuti coerenti da GE.FI.
- 11.3.** La Commissione Tecnica può essere costituita dal Comitato Direttivo di Artigiano in Fiera, da rappresentanti dell'Organizzatore, da rappresentanti delle Confederazioni Nazionali dell'artigianato, da esperti tecnici, da osservatori e da soggetti incaricati da GE.FI.
- 11.4.** I componenti degli organi di valutazione sono tenuti, secondo le procedure definite da GE.FI., a dichiarare eventuali conflitti di interesse, a mantenere riservate le informazioni non pubbliche, ad astenersi in caso di rapporti rilevanti con un Espositore candidato e a non ricevere omaggi, utilità o vantaggi dagli Espositori candidati.

- 11.5.** L'Espositore non può contattare, sollecitare, influenzare o remunerare componenti della Commissione Tecnica, della Giuria d'Onore, osservatori, addetti al voto o personale GE.FI. al fine di ottenere vantaggi nella valutazione. La violazione comporta esclusione o revoca.

12. DOCUMENTAZIONE, ACCESSO ALLO STAND E RACCOLTA MATERIALI

- 12.1.** L'Espositore autorizza GE.FI. e i soggetti incaricati a osservare e documentare lo stand tramite fotografie, video, schede, note di valutazione, interviste brevi, materiali descrittivi e ulteriori strumenti compatibili con le finalità degli Awards.
- 12.2.** La raccolta dei materiali può avvenire durante gli orari di apertura, durante finestre tecniche o in altri momenti compatibili con le esigenze organizzative, senza interferire in modo irragionevole con l'attività dell'Espositore.
- 12.3.** L'Espositore si impegna a non ostacolare le attività di osservazione e documentazione, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, riservatezza commerciale ragionevole e tutela delle persone presenti nello stand.
- 12.4.** GE.FI. non è tenuta a restituire materiali, schede, fotografie, dossier, punteggi, note interne o altri documenti predisposti per il processo di valutazione, salvo obblighi di legge.

13. OBBLIGHI DELL'ESPOSITORE

L'Espositore si impegna a:

- rispettare il Regolamento Generale della Manifestazione e tutte le indicazioni organizzative di GE.FI.;
- mantenere lo stand ordinato, pulito, sicuro, presidiato e coerente con l'immagine della Manifestazione;
- esporre prodotti, grafiche e materiali in modo conforme alle autorizzazioni, ai diritti di terzi e alla normativa applicabile;
- tenere un comportamento corretto, non aggressivo, non discriminatorio, non ingannevole e non lesivo verso pubblico, altri espositori, personale, giurati e Organizzatore;
- non adottare pratiche improprie di pressione, promessa, scambio, incentivo economico, omaggio, sconto condizionato o manipolazione del voto del pubblico;
- fornire a GE.FI., se richiesti, dati e informazioni veritieri relativi a identità dell'impresa, stand, età, governance, provenienza, storia di partecipazione, categoria merceologica e ogni elemento utile per l'eleggibilità;
- non utilizzare il nome degli Awards, il marchio Artigiano in Fiera o i badge di Premio in modo anticipato, fuorviante, non autorizzato o tale da far intendere una certificazione del prodotto.

14. ESCLUSIONE, DECADENZA E REVOCA

- 14.1.** GE.FI. può escludere uno stand dagli Awards, anche dopo la shortlist o la proclamazione, in caso di: violazione del Regolamento Generale; gravi criticità di sicurezza o igiene; incuria o disordine incompatibili con l'immagine della Manifestazione; informazioni false o incomplete; manipolazione del voto; contatti impropri con giurati o personale; condotte lesive della Manifestazione; utilizzo illecito di marchi, immagini o materiali; inadempimento contrattuale verso GE.FI.
- 14.2.** La revoca del Premio comporta perdita del titolo, divieto di utilizzo del badge o della dicitura di vincitore, perdita dei Vantaggi non ancora utilizzati e, ove già fruiti, obbligo di cessare immediatamente ogni comunicazione fuorviante. GE.FI. può richiedere la restituzione del valore dei Vantaggi fruiti indebitamente, nei limiti consentiti dalla legge.
- 14.3.** GE.FI. può sostituire il vincitore revocato con altro stand eleggibile oppure lasciare non assegnato il riconoscimento, secondo valutazione organizzativa e comunicativa.
- 14.4.** L'esclusione o la revoca sono comunicate con modalità scritta o digitale. Nei casi di urgenza, tutela della sicurezza, integrità della votazione o tutela dell'immagine della Manifestazione, GE.FI. può adottare misure immediate, riservandosi di integrare la motivazione successivamente.

15. PROCLAMAZIONE, BADGE E COMUNICAZIONE DEI VINCITORI

- 15.1.** La proclamazione degli Awards avviene nel corso di un evento pubblico o attraverso i canali ufficiali di Artigiano in Fiera, secondo il calendario comunicato da GE.FI. Per l'edizione 2026, salvo diversa comunicazione, la premiazione è prevista venerdì 11 dicembre 2026 alle ore 12.00, nel corso della Manifestazione.
- 15.2.** GE.FI. può comunicare finalisti, vincitori, motivazioni sintetiche, fotografie, video, interviste, badge, targhe e contenuti editoriali dedicati. GE.FI. non è tenuta a pubblicare punteggi, classifiche complete, voti della Giuria o verbali interni.
- 15.3.** I vincitori possono esporre nello stand, dalla proclamazione e per le restanti giornate della Manifestazione, badge, targa o materiali di riconoscimento forniti da GE.FI. L'utilizzo successivo è consentito solo nei limiti delle linee guida, dei formati e delle autorizzazioni comunicati dall'Organizzatore.

- 15.4.** Il riconoscimento deve essere comunicato dall'Espositore in modo corretto, indicando categoria, anno e contesto. È vietato presentare il Premio come certificazione del prodotto, garanzia di qualità assoluta, approvazione commerciale o preferenza istituzionale generalizzata.

16. VANTAGGI RICONOSCIUTI AI VINCITORI

- 16.1.** Per ciascun Premio principale della Categoria A e per il Premio del Pubblico della Categoria B, salvo diversa comunicazione di GE.FI., sono previsti i seguenti Vantaggi:
- sconto di euro 3.000,00 onnicomprensivo, utilizzabile esclusivamente sulla partecipazione dell'Espositore ad Artigiano in Fiera 2027;
 - sconto per pacchetto comunicazione del valore di euro 1.000,00 onnicomprensivo, su canali Artigiano in Fiera;
- 16.2.** Per ciascuna Menzione Speciale della Categoria C, salvo diversa comunicazione di GE.FI., è previsto uno sconto per un pacchetto comunicazione del valore di euro 1.000,00 onnicomprensivo, su canali Artigiano in Fiera.
- 16.3.** I Vantaggi sono personali rispetto all'Espositore beneficiario, non sono cedibili, non sono trasferibili, non sono convertibili in denaro, non sono frazionabili, non generano interessi, non possono essere utilizzati per compensare debiti pregressi e non possono essere oggetto di richiesta di rimborso.
- 16.4.** I valori indicati rappresentano il valore massimo o indicativo dei Vantaggi e non attribuiscono all'Espositore alcun diritto a ricevere importi monetari equivalenti, si tratta infatti di uno sconto che costituisce riduzione del corrispettivo imponibile nel caso di scelta di usufruire dei relativi servizi.

17. SCONTO PER LA PARTECIPAZIONE 2027

- 17.1.** Lo sconto di euro 3.000,00 è utilizzabile esclusivamente per la partecipazione ad Artigiano in Fiera 2027 e solo a condizione che l'Espositore presenti domanda nei termini, sia ammesso da GE.FI., sottoscriva il relativo contratto e risulti in regola con pagamenti, documentazione, requisiti e autorizzazioni.
- 17.2.** Lo sconto, che costituisce riduzione del corrispettivo imponibile, può essere imputato, secondo le procedure amministrative di GE.FI., al corrispettivo dello stand espositivo. Salvo diversa decisione scritta di GE.FI., lo sconto non si applica a IVA, diritti fissi, servizi accessori, utenze, allestimenti extra, arredi, autorizzazioni, assicurazioni, penali, interessi, spese vive o altri importi diversi dal corrispettivo espositivo base.
- 17.3.** Il diritto allo sconto non garantisce l'ammissione alla successiva edizione, la conferma dello stesso stand, la conferma della stessa posizione, la disponibilità della stessa metratura o condizioni commerciali speciali diverse da quelle espressamente indicate.
- 17.4.** Se l'Espositore non partecipa ad Artigiano in Fiera 2027 per scelta propria, mancata domanda, mancata ammissione, irregolarità documentale, inadempimento o altra causa non imputabile a GE.FI., il diritto allo sconto decade senza diritto a rimborso, conversione, proroga o compensazione.
- 17.5.** In caso di mancato svolgimento di Artigiano in Fiera 2027 per causa non imputabile a GE.FI. o per forza maggiore, GE.FI. può differire l'utilizzo dello sconto alla prima edizione utile successiva, senza riconoscimento di importi monetari o indennizzi.

18. PACCHETTO COMUNICAZIONE

- 18.1.** Il pacchetto comunicazione può includere, a titolo esemplificativo e non vincolante: scheda sul sito, contenuto editoriale, post social, reel, storia, newsletter, citazione in comunicato, intervista breve, gallery fotografica, contenuto nel report digitale post-evento, badge digitale o altri asset decisi da GE.FI.
- 18.2.** GE.FI. conserva piena discrezionalità editoriale su formato, timing, canale, tono, durata, frequenza, copy, taglio narrativo, immagini, calendario di pubblicazione e priorità dei contenuti. Il valore indicativo del pacchetto non garantisce reach, impression, traffico, vendite, lead, ritorni commerciali o risultati reputazionali misurabili.
- 18.3.** L'Espositore si impegna a fornire materiali, informazioni e liberatorie eventualmente richiesti da GE.FI. entro i termini indicati. Il ritardo, la mancata collaborazione o la non idoneità dei materiali può comportare riduzione, rinvio o mancata erogazione del pacchetto senza diritto a compensazione.

19. SPONSOR E PARTNER

- 19.1.** Gli Awards possono essere sostenuti da sponsor, partner istituzionali, partner tecnici o soggetti terzi. La presenza di sponsor non attribuisce all'Espositore diritti diretti nei confronti degli sponsor, salvo accordo separato e scritto.
- 19.2.** GE.FI. può associare i loghi e i nomi degli sponsor ai materiali degli Awards. L'Espositore non può utilizzare marchi, nomi o segni distintivi degli sponsor senza autorizzazione espressa dei rispettivi titolari.
- 19.3.** L'eventuale sostituzione, uscita o ingresso di sponsor non incide sulla validità del presente Regolamento né genera pretese dell'Espositore, salvo modifica sostanziale dei Vantaggi già assegnati.

20. IMMAGINI, MARCHI, CONTENUTI E DIRITTI DI COMUNICAZIONE

- 20.1. L'Espositore autorizza GE.FI. a utilizzare, riprodurre, adattare e diffondere, anche tramite soggetti incaricati, immagini, video, nomi commerciali, loghi, insegne, elementi dello stand, prodotti esposti, dichiarazioni, interviste, motivazioni sintetiche e materiali forniti dall'Espositore, esclusivamente per finalità connesse alla Manifestazione, agli Awards, alla comunicazione istituzionale, editoriale e promozionale di Artigiano in Fiera.
- 20.2. L'autorizzazione è concessa a titolo gratuito, non esclusivo, senza limiti territoriali, per il tempo necessario alla comunicazione della Manifestazione e degli Awards, anche successivamente all'edizione 2026, fermo restando il rispetto dei diritti morali e della normativa applicabile.
- 20.3. L'Espositore garantisce di avere titolo per concedere a GE.FI. l'uso dei materiali trasmessi e che tali materiali non violano diritti di terzi, marchi, brevetti, design, diritto d'autore, segreti commerciali, diritti della personalità o norme sulla privacy.
- 20.4. L'uso da parte dell'Espositore del marchio Artigiano in Fiera, del nome degli Awards, del badge o di altri segni forniti da GE.FI. è consentito solo nei limiti delle istruzioni ricevute, senza alterazioni, sublicenze, registrazioni, deposito di segni simili o utilizzi idonei a generare confusione.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1. GE.FI. tratta i dati personali degli Espositori, dei referenti, del personale di stand e, ove applicabile, dei visitatori votanti, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dell'informativa fornita all'Espositore.
- 21.2. I dati possono essere trattati per finalità contrattuali, organizzative, operative, di sicurezza, verifica di eleggibilità, gestione delle votazioni, prevenzione di abusi, comunicazione degli Awards, tutela dei diritti e adempimento di obblighi di legge.
- 21.3. L'Espositore si impegna a informare il proprio personale, collaboratori e soggetti presenti nello stand circa la possibile raccolta di immagini e contenuti nell'ambito della Manifestazione e degli Awards, nonché a ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie per materiali o dichiarazioni forniti a GE.FI.

22. TRASPARENZA, PUNTEGGI, VERBALI E CONTESTAZIONI

- 22.1. GE.FI. rende noti criteri generali, categorie, finalità, modalità di voto e Vantaggi, al fine di assicurare prevedibilità e correttezza dell'iniziativa.
- 22.2. I punteggi, i dossier, le schede interne, le note degli osservatori, i voti dei giurati, i verbali della Giuria, le metriche antifrode e gli algoritmi tecnici della Piattaforma ufficiale sono documenti interni di GE.FI., salvo diversa decisione dell'Organizzatore o obbligo di legge.
- 22.3. Eventuali contestazioni devono essere inviate dall'Espositore a GE.FI. in forma scritta, con motivazione specifica e documentazione, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto contestato. Contestazioni generiche, tardive o non documentate possono essere dichiarate irricevibili.
- 22.4. La presentazione di una contestazione non sospende la proclamazione, la comunicazione dei vincitori, la consegna dei Vantaggi o lo svolgimento della Manifestazione, salvo diversa decisione di GE.FI. per ragioni di opportunità, regolarità o tutela dell'immagine.

23. RESPONSABILITÀ

- 23.1. GE.FI. non risponde di perdite commerciali, mancati ricavi, mancata visibilità, perdita di chance, danni reputazionali indiretti, disservizi tecnici non imputabili, errori materiali prontamente corretti o aspettative dell'Espositore relative all'ottenimento del Premio.
- 23.2. L'Espositore resta esclusivamente responsabile dello stand, dei prodotti, delle dichiarazioni commerciali, del personale, dei materiali esposti, delle autorizzazioni, della sicurezza, dell'igiene, dei diritti di proprietà intellettuale e del rispetto delle normative applicabili alla propria attività.

24. SOSPENSIONE, MODIFICA O CANCELLAZIONE DELL'INIZIATIVA

- 24.1. GE.FI. può sospendere, modificare, rinviare o cancellare in tutto o in parte gli Awards in caso di forza maggiore, eventi sanitari, provvedimenti delle autorità, impossibilità tecnica, guasti rilevanti, irregolarità del voto, esigenze di sicurezza, tutela della manifestazione, modifiche normative o altri eventi non ragionevolmente controllabili, o comunque a proprio insindacabile giudizio.
- 24.2. In tali casi, GE.FI. adotta misure proporzionate per salvaguardare, ove possibile, la finalità dell'iniziativa e la parità di trattamento degli Espositori, senza che ciò comporti diritto a indennizzi, risarcimenti o compensazioni, salvo obblighi inderogabili di legge.

25. INVALIDITÀ PARZIALE

- 25.1.** L'eventuale invalidità, inefficacia o inapplicabilità di una o più clausole del presente Regolamento non determina l'invalidità dell'intero Regolamento. Le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con una clausola valida che realizzi, per quanto possibile, la medesima funzione economica e organizzativa.

26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 26.1.** Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 26.2.** Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvo norme inderogabili applicabili.

Allegato 5A - Criteri specifici delle Menzioni Speciali

Per tutte le Menzioni Speciali non sono criteri sufficienti: età anagrafica senza ruolo reale; titolarità femminile solo formale; anzianità di partecipazione non accompagnata da qualità o miglioramento; provenienza geografica come valore automatico; appartenenza associativa o istituzionale; dimensione dello stand; budget; notorietà; qualità intrinseca del prodotto; fatturato; impatto scenografico non supportato da chiarezza, ordine e racconto.

C.1 NEXT GENERATION STAND

Premia la capacità espositiva di un'impresa, progetto o stand riconducibile in modo sostanziale a un artigiano, imprenditore, responsabile creativo o responsabile espositivo under 35. Requisito di accesso: ruolo effettivo documentabile under 35 nella titolarità, co-titolarità, direzione creativa, gestione dell'impresa o progettazione dello stand. Non è sufficiente la sola presenza di personale giovane nello stand.

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Ruolo effettivo dell'under 35	15	Ruolo reale, riconoscibile e non puramente formale.
Linguaggio espositivo contemporaneo	15	Codici visivi, narrativi o relazionali freschi e attuali, ma coerenti con l'artigianato.
Capacità di parlare a nuovi pubblici	10	Prodotto artigiano comprensibile e attrattivo anche per visitatori giovani o meno specialistici.
Innovazione nella relazione	5	Uso efficace di strumenti digitali, dimostrazioni, contenuti, packaging, micro-racconti o interazioni.
Potenziale evolutivo	5	Direzione di crescita credibile e replicabile per il futuro della Manifestazione.

C.2 IMPRESA FEMMINILE IN MOSTRA

Premia uno stand riconducibile a impresa femminile per titolarità, governance, responsabilità creativa, responsabilità gestionale o prevalenza femminile rilevante nell'attività espositiva. Requisito di accesso: presenza documentabile di titolarità, governance, direzione creativa o prevalenza femminile sostanziale nell'impresa o nel progetto espositivo.

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Ruolo effettivo della componente femminile	15	Leadership femminile reale, visibile e rilevante nella costruzione dell'impresa o dello stand.
Racconto dell'identità imprenditoriale	15	Storia, competenze, visione, lavoro e identità senza retorica o genericità.
Qualità della presenza espositiva	10	Cura, ordine, coerenza, professionalità e capacità di valorizzare il prodotto.
Relazione con il pubblico	5	Accoglienza e dialogo rendono percepibile il valore umano e professionale dell'impresa.
Valore di esempio	5	Modello positivo di impresa artigiana femminile all'interno della Manifestazione.

C.3 CONTINUITÀ

Riconoscimento alla carriera espositiva in Artigiano in Fiera, attribuito a chi ha costruito nel tempo una presenza riconoscibile, affidabile, coerente e progressivamente migliorata. Non è un premio fedeltà: premia chi ha contribuito ad alzare lo standard espositivo della Manifestazione.

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Storia documentata di partecipazione	10	Presenza ricorrente, riconoscibile e significativa nella Manifestazione.
Evoluzione nel tempo	15	Miglioramento di ordine, leggibilità, racconto, immagine e relazione con il pubblico.
Coerenza identitaria	10	Identità mantenuta nel tempo in modo chiaro e autentico.
Affidabilità espositiva	5	Presenza corretta, professionale, rispettosa del pubblico e dell'Organizzatore.
Valore di benchmark	10	Esempio utile per altri espositori e per la cultura espositiva della Manifestazione.

C.4 AMBASCIATORE DELL'ECCELLENZA ESPOSITIVA - AREA ITALIA

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Rappresentazione dell'identità italiana	15	Territorio, cultura, saper fare, materiali o tradizione produttiva italiana comunicati in modo autentico.
Chiarezza del racconto	10	Origine, processo, persona e valore del prodotto comprensibili al visitatore.
Qualità espositiva rispetto al settore	10	Riferimento positivo nella propria categoria merceologica.
Capacità di relazione	5	Dialogo, accoglienza e comprensione del valore artigiano.
Valore di benchmark per l'area Italia	10	Esempio replicabile per altri espositori italiani.

C.5 AMBASCIATORE DELL'ECCELLENZA ESPOSITIVA - AREA EUROPA

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Autenticità culturale e territoriale	15	Provenienza europea riconoscibile senza stereotipi decorativi.
Traduzione del valore per il pubblico	10	Origine, tecnica, materiali e identità dell'impresa facilmente comprensibili.
Qualità del visual merchandising	10	Prodotti, spazi, grafiche e racconto organizzati con coerenza.
Relazione interculturale	5	Dialogo, comprensione e scambio tra artigiano e visitatore.
Valore di benchmark per l'area Europa	10	Modello positivo per gli espositori europei.

C.6 AMBASCIATORE DELL'ECCELLENZA ESPOSITIVA - AREA AFRICA

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Autenticità del racconto culturale	15	Origine, comunità, sapere artigiano, materiali e tecniche comunicati in modo rispettoso e comprensibile.
Valorizzazione del processo artigiano	10	Percezione di lavoro, manualità, tempo, competenza e significato del prodotto.
Ordine e leggibilità dell'offerta	10	Assenza di accumulo indistinto; prodotti, categorie e valore leggibili.
Relazione con il pubblico	5	Dialogo, curiosità, comprensione e coinvolgimento.
Valore di benchmark per l'area Africa	10	Esempio positivo di presenza espositiva africana ad Artigiano in Fiera.

C.7 AMBASCIATORE DELL'ECCELLENZA ESPOSITIVA - AREA ASIA

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Chiarezza dell'identità culturale	15	Provenienza, tradizione, tecnica e specificità comunicate senza confusione o genericità.
Valorizzazione del dettaglio e della manualità	10	Precisione, processo, competenza e valore del lavoro artigiano percepibili.
Qualità dell'allestimento	10	Luci, ordine, materiali, grafiche e disposizione prodotti coerenti e leggibili.
Capacità di mediazione culturale	5	Aiuto al pubblico nella comprensione di codici, usi, materiali o significati non familiari.
Valore di benchmark per l'area Asia	10	Esempio efficace e replicabile per altri espositori dell'area asiatica.

C.8 AMBASCIATORE DELL'ECCELLENZA ESPOSITIVA - AREA AMERICHE

CRITERIO SPECIFICO	PUNTI	COSA VALUTA
Racconto dell'origine e del territorio	15	Provenienza, cultura, comunità, materiali o tradizioni produttive percepibili.
Capacità narrativa	10	Storia dell'impresa, del prodotto e del processo artigiano comprensibile.
Presentazione ordinata e attrattiva	10	Prodotti valorizzati senza accumulo, confusione o eccesso decorativo.
Esperienza relazionale	5	Dialogo, accoglienza, curiosità e coinvolgimento.
Valore di benchmark per l'area Americhe	10	Modello positivo per gli espositori dell'area americana.